

DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE



SCOPO Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

PRODOTTO

Global Invest Italia, di Allianz Life Luxembourg S.A.
+352 47 23 46 160 - <http://www.allianz.lu/Priips>

Il Commissariat aux Assurances lussemburghese (CAA) è responsabile del controllo della conformità di questo prodotto. Questo documento contenente le informazioni chiave è stato creato il 25/03/2019

State per acquistare un prodotto che non è semplice e può essere di difficile comprensione.

COS'È QUESTO PRODOTTO?

TIPO Prodotto Finanziario-Assicurativo di tipo Unit Linked

OBIETTIVI Questo prodotto intende, da un lato, soddisfare le esigenze di risparmio di medio-lungo periodo proponendo un investimento in uno o più fondi interni, e dall'altro, permettere la trasmissione di un capitale a un terzo in caso di decesso dell'assicurato.

INVESTITORI AL DETTAGLIO A CUI SI INTENDE COMMERCIALIZZARE IL PRODOTTO Questo prodotto si rivolge a degli investitori che intendano investire almeno 500,000 Eur e che possano sopportare la perdita totale del capitale investito.

PRESTAZIONI ASSICURATIVE E COSTI Questo prodotto offre la possibilità d'investire in uno o più fondi interni (investimento minimo per fondo: 500,000 Eur).

In caso di riscatto totale, l'assicuratore verserà al contraente un importo uguale al valore del contratto diminuito degli eventuali costi e delle imposte.

In caso di decesso dell'assicurato, l'assicuratore verserà al beneficiario un capitale pari al valore del contratto, diminuito degli eventuali costi ed imposte, maggiorato di una copertura caso morte pari ad una percentuale dell'importo dei premi investiti.

QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

INDICATORE DI RISCHIO



L'indicatore sintetico di rischio considera l'ipotesi di un investitore che detiene il prodotto per 8 anni. Il rischio può essere differente se il prodotto è detenuto per un periodo che si allontana dalla durata di detenzione raccomandata. L'investitore potrebbe essere costretto a sopportare dei costi supplementari in caso di uscita anticipata.

L'indicatore di rischio si riferisce a delle perdite potenziali verosimili ed è funzione della scelta effettuata tra i vari fondi interni disponibili.

I dati storici potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il rischio futuro dei fondi interni.

La categoria di rischio indicata non è garantita e potrebbe cambiare nel tempo verso l'alto o verso il basso.

L'appartenenza alla categoria più bassa non garantisce l'assenza di rischi.

Il capitale investito nei fondi interni non beneficia di alcuna garanzia o protezione.

Per ottenere informazioni più dettagliate sull'indicatore di rischio di ciascun fondo interno, l'investitore può consultare il documento contenente le informazioni chiave relativo a ciascun fondo.

SCENARI DI PERFORMANCE I calcoli in alto sono stati realizzati in Euro e comprendono costi e commissioni. Non comprendono, invece, i compensi che eventualmente dovrete corrispondere in caso di ricorso a dei consulenti. Questi importi non tengono in conto la vostra situazione fiscale personale: anche quest'ultima potrebbe incidere sulle performance.

Le performance passate non sono indicative delle performance future.

COSA ACCADE SE ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A. NON È IN GRADO DI CORRISPONDERE QUANTO DOVUTO?

In conformità alla normativa lussemburghese, i contraenti di un contratto di assicurazione vita beneficiano di un meccanismo di protezione conosciuto come "triangolo di sicurezza". Gli attivi collegati ai contratti di assicurazione vita sono depositati presso una banca depositaria autorizzata dal Commissariat aux Assurances. In caso di necessità, il Commissariat aux Assurances può ordinare il blocco dei conti bancari dove questi attivi sono depositati per proteggere i diritti dei contraenti. Inoltre, questi ultimi dispongono di un "super privilegio" che attribuisce loro la qualità di creditori privilegiati di primo rango nei confronti della compagnia assicurativa sull'insieme delle attività rappresentative delle riserve matematiche.

QUALI SONO I COSTI?

ANDAMENTO DEI COSTI NEL TEMPO L'indicatore RIY (Reduction in Yield - Diminuzione del Rendimento) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi di entrata, di gestione ricorrenti e degli eventuali costi di uscita. I costi riportati qui in basso sono unicamente quelli del contratto di assicurazione.

INVESTIMENTO 10.000 Eur				
SCENARI		IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 1 ANNO	IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 4 ANNI	IN CASO DI DISINVESTIMENTO DOPO 8 ANNI
Costi totali		da 670 Eur a 1.483 Eur	da 1.198 Eur a 5.262 Eur	da 1.905 Eur a 12.907 Eur
Impatto sul rendimento (RIY) per anno		da 6,70 % a 14,83 %	da 2,98 % a 11,05 %	da 2,34 % a 10,40 %

La tabella presenta l'impatto dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento in relazione a diversi periodi di detenzione. I costi possono variare in funzione dei fondi interni scelti dal contraente.

Gli importi si basano sull'ipotesi che siano stati investiti 10,000 Eur. I calcoli sono basati su dati precedenti e potrebbero cambiare in futuro.

COMPOSIZIONE DEI COSTI

QUESTA TABELLA PRESENTA L'IMPATTO SUL RENDIMENTO PER ANNO			
Costi una tantum	Costi di ingresso	da 0,63 % a 0,73 %	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento. Impatto dei costi già compresi nel premio.
	Costi di uscita	0,00 %	Impatto dei costi di uscita dall'investimento alla scadenza.
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	da 0,00 % a 2,15 %	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.
	Altri costi correnti	da 1,64 % a 9,69 %	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti.

La tabella presenta l'impatto dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato.

I costi possono variare in funzione dei fondi interni scelti dal contraente.

Delle informazioni aggiuntive sui costi relativi ad ogni possibilità d'investimento sono disponibili all'interno dei documenti specifici relativi al fondo prescelto.

PER QUANTO TEMPO DEVO DETENERLO? POSSO RITIRARE IL CAPITALE PREMATURAMENTE?

La durata di detenzione raccomandata è di 8 anni

Vi raccomandiamo di detenere questo prodotto per almeno 8 anni poiché la volatilità delle attività in cui gli investimenti sono effettuati richiede una durata contrattuale sufficientemente estesa.

COME PRESENTARE RECLAMI?

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla compagnia al seguente indirizzo: Allianz Life Luxembourg S.A., 14 Bld F.D. Roosevelt L-2450 Lussemburgo oppure via e-mail all'indirizzo plaintes_ALL@allianz.lu. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi:

-- all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, telefono 06/421331, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia;

-- per questioni attinenti alla trasparenza informativa relativa al Fondo Interno, alla CONSOB, Via G.B. Martini 3, 00198 Roma o Via Broletto 7, 20121 Milano, Telefono 06.8477.1 / 02.72420.1.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

I reclami possono ugualmente essere indirizzati a:

- Union Luxembourgeoise des consommateurs (UCL, Unione dei Consumatori Lussemburghese), rue des Bruyères, 55, L-1274 Howald;

-- Association des compagnies d'assurances (ACA, Associazione delle Compagnie di Assicurazione), 12, rue Erasme L-1468, Luxembourg;

Per la risoluzione di liti transfrontaliere, è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente (individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/index_en.htm) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Resta salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria, nel qual caso sarà necessario esperire in via preventiva il tentativo obbligatorio di mediazione, così come previsto dalla legge attualmente vigente.

ALTRE INFORMAZIONI RILEVANTI

Tutti i documenti specifici relativi ai fondi interni in cui è possibile investire sono reperibili presso il vostro intermediario e sul sito internet <http://www.allianz.lu/Priips>

Contratto di Assicurazione sulla vita – caso Morte

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti
d'investimento assicurativi (DIP aggiuntivo IBIP)

ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A. 

GLOBAL INVEST ITALIA

Contratto Unit Linked (Ramo III)

Data di realizzazione del DIP aggiuntivo: 31/03/2019

Il presente documento contiene le informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz Life Luxembourg S.A., 14, Boulevard Roosevelt L – 2450, Luxembourg Ville, Grand – Duché de Luxembourg, www.allianz.lu, +352 472346-1, www.allianz.lu,

La Compagnia opera in Italia in Regime di Libera Prestazione dei Servizi, numero iscrizione IVASS II.00353.

Le Autorità di Vigilanza competenti sono:

- IVASS;
- Commissariat aux Assurances.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Compagnia, pari a € 90.000.000,00 (novanta milioni di euro/00);
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a € 30.000.000,00 (trenta milioni di euro/00) ;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a € 7.900.000.000,00 (sette miliardi e novecento milioni di euro /00).

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Compagnia, www.allianz.lu e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 127.686.816,00 (centoventisette milioni seicentottantasei mila ottocentesedici euro/00) ;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a € 35.216.948,00 (trentacinque milioni duecentosedici mila novecentoquarantotto euro /00);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 186.609.940 (centottantasei milioni e seicentonove mila novecentoquaranta euro/00);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a €186.609.940 (centottantasei milioni e seicentonove mila novecentoquaranta euro/00);

Al Contratto si applica la legge italiana. Agli investimenti realizzati dalla Compagnia in esecuzione del contratto si applica la legge lussemburghese.



Quali sono le prestazioni?

Le Prestazioni del Contratto sono direttamente collegate al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa (unit – linked).

- Le Prestazioni previste dal Contratto sono prestazioni in caso di decesso.

È possibile consultare il Regolamento di gestione dei fondi interni nell' area del sito www.allianz.lu

In caso di richiesta di riscatto totale, l'impresa di assicurazione rimborserà il valore della quota del FID valorizzata al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta di riscatto.

Il valore di riscatto del contratto può essere inferiore ai premi lordi versati.

In caso di decesso dell'assicurato, l'impresa di assicurazione rimborserà il valore della quota del FID al giorno del decesso dell'assicurato, maggiorato della copertura caso morte. Questa è normalmente pari al 10% dei premi versati al netto di eventuali riscatti e costi, ma il contraente ha la facoltà di scegliere una percentuale minore di tale copertura sino ad un minimo dello 0,1%.

Copertura caso morte opzionale

Il Contraente ha la facoltà di sottoscrivere una copertura caso morte opzionale. Attraverso la sottoscrizione della copertura opzionale la Compagnia si obbliga a rimborsare ai beneficiari il valore più alto tra il Valore del Contratto e il Valore del Premio (valore del Premio Unico iniziale e degli eventuali Versamenti aggiuntivi effettivamente investiti al netto degli eventuali Riscatti parziali effettuati), maggiorato della Copertura caso morte standard.

Switch

Il Contraente ha la possibilità di modificare i termini del contratto mediante l'esercizio di predefinite opzioni contrattuali. Ai sensi dell'art. 8 delle Condizioni di assicurazioni (Switch) il Contraente, trascorsi i 30 (trenta) giorni relativi al periodo di Recesso, può chiedere per iscritto (i) di disinvestire, in tutto o in parte la Quota di un Fondo Interno per reinvestirla nella Quota di un altro Fondo Interno, nel rispetto delle regole fissate dal Commissariat aux Assurances (che sono a disposizione del Contraente su richiesta).



Che cosa non è assicurato?

Il contratto di assicurazione sulla vita Global Invest Italia è un contratto di assicurazione sulla vita di Ramo III a vita intera.

Non sussiste copertura assicurativa al verificarsi di:

1. suicidio o conseguenze di un tentativo di suicidio dell'Assicurato, se avvenuti nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del Contratto;
2. decesso dell'Assicurato in conseguenza dell'esecuzione di una condanna a morte;
3. decesso dell'Assicurato che trova la sua causa immediata o diretta in un crimine o in un delitto commesso dolosamente dall'Assicurato, anche a titolo di concorso, e di cui si potevano prevedere le conseguenze;
4. dolo del Contraente o di un Beneficiario;

5. incidente di volo, nei seguenti casi:

a. se il decesso dell'Assicurato è dovuto ad un incidente avvenuto a bordo di un apparecchio con il quale l'Assicurato si preparava a partecipare (o partecipava) ad una competizione sportiva o effettuava voli di test o se il decesso è avvenuto a bordo di un apparecchio del tipo "U.L.M." o "Deltaplano";

b. se il decesso dell'Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era passeggero e sempre che:

- questo apparecchio non era autorizzato per il trasporto di persone o di cose;

- si trattava di un apparecchio militare (in questo caso, tuttavia, il decesso è coperto se si trattava di un apparecchio usato per il trasporto di persone al momento dell'incidente);

- l'apparecchio trasportava dei prodotti a carattere strategico nelle regioni in stato di guerra o di guerra civile;

c. se il decesso dell'Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era il pilota;

6. decesso dell'Assicurato per causa di guerra, cioè risultante direttamente o indirettamente da una azione offensiva o difensiva di un potere belligerante o da ogni altro evento a carattere militare (questa esclusione è estesa ad ogni decesso, qualunque ne sia la causa, ove l'Assicurato abbia partecipato alle ostilità; al ricorrere di determinate circostanze, tuttavia, questi rischi possono essere coperti da un accordo speciale);

7. decesso dell'Assicurato in un Paese straniero in stato di guerra (rischio di guerra); in questa ipotesi occorre distinguere due casi:

(i) se il conflitto sopravviene durante il soggiorno all'estero dell'Assicurato, la copertura del rischio di guerra sarà accordata se l'Assicurato non ha attivamente partecipato alle ostilità;

- (ii) se l'Assicurato si reca in un Paese dove è in corso un conflitto armato, il Contraente può ottenere la copertura del rischio di guerra mediante il pagamento di un aumento del premio, con indicazione espressa nelle condizioni speciali e a condizione che l'Assicurato non partecipi attivamente alle ostilità;

8. decesso dell'Assicurato per causa di sommosse, conflitti civili, ogni atto di violenza collettiva, d'ispirazione politica, ideologica o sociale, con o senza rivolta contro l'autorità o ogni potere istituito, se l'Assicurato ha partecipato attivamente e volontariamente.

Il contratto esclude:

- la garanzia del capitale e prestazioni rivalutabili (Ramo I);
- tutti i rischi correlati alla nuzialità e alla natalità (Ramo II);
- tutti i rischi connessi con qualsivoglia malattia e la non-autosufficienza e il rischio di invalidità grave dovuta a malattia o a infortunio o a longevità (Ramo IV);
- tutti i rischi correlati ad operazioni di capitalizzazione (Ramo V).

Inoltre, sono esclusi tutti i rischi correlati alla classificazione dei rami danni.



Ci sono limiti di copertura?

La copertura assicurativa non potrà superare i:

- 2.500.000,00 € (duemilionicinquecentomila/00) sino al giorno dell'ottantacinquesimo compleanno dell'assicurato;
- 20.000,00 € (ventimila/00) a partire dal giorno successivo il compimento dell'ottantacinquesimo anno di età dell'assicurato.



Che obblighi ho? Che obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?

Denuncia: In caso di decesso dell'Assicurato, il beneficiario dovrà inviare alla Compagnia di assicurazione i seguenti documenti:

- Certificato di morte;
- Fotocopia di un documento di identità del/i Contraente/i o del/i Beneficiario/i (o del richiedente se diverso), qualora si tratta di persona giuridica/ente/associazione dovrà essere prodotto un documento che attesti i poteri /la legittimazione del richiedente;
- Nel caso in cui la richiesta provenga da un rappresentante del Contraente e/o del Beneficiario , tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini della richiesta di pagamento;
- nel caso in cui il/i Contraente/i o il/i Beneficiario/i siano soggetti ad istituti di protezione della capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione del giudice, o altro documento richiesto dalla normativa applicabile;
- Coordinate bancarie del contraente e/o del Beneficiario/i;
- Ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificatamente richiesto dalla Compagnia;
- Codice fiscale del/i Contraente/i e/o del/i Beneficiario/i, qualora la Compagnia non ne sia già in possesso.



Qualora l'Assicurato sia anche Contraente, al fine di individuare ed identificare correttamente il /i Beneficiario ai quali pagare la prestazione in caso di decesso la Compagnia richiederà:

- Testamento in copia autentica, se esiste;
- In caso di non esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che attesta l'apertura della successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento.

Prescrizione: Il termine di prescrizione per il contratto di assicurazione sulla vita è fissato a dieci anni a partire dal momento in cui si è verificato l'evento assicurato (decesso della persona assicurata).

Trascorsi i termini di prescrizione, il/i Contraenti e/o il/i Beneficiari/i non potranno avvalersi del diritto alla prestazione assicurativa.

L'ammontare della prestazione dovuta in caso di omessa denuncia e trascorsi i termini di prescrizione previsti sarà versato al Fondo per le Vittime delle Frodi Finanziarie, come previsto dall'articolo 1, comma 345 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266.

	<p>Erogazione della Prestazione: La Compagnia provvederà al pagamento della prestazione direttamente sul conto corrente bancario indicato dal/i Contraente/i e/o dal/i Beneficiario/i comunicati con la documentazione relativa alla denuncia di decesso dell'Assicurato.</p> <p>La prestazione sarà erogata una volta che la Compagnia avrà ricevuto tutta la documentazione necessaria da parte del/i Contraente e/o del/i Beneficiario/i.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Eventuali omissioni, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché l'annullamento o la risoluzione del Contratto ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
 Quando e come devo pagare?	
Premio	<p>Il premio da investire in polizza può essere liberamente determinato dal contraente a partire da un minimo di 500.000,00 €</p> <p>Il premio può essere pagato attraverso bonifico bancario.</p> <p>Il frazionamento infra annuale del Premio non è consentito.</p> <p>È possibile pagare il Premio in natura.</p>
Rimborso	<p>Il Contraente ha diritto al rimborso dei premi versati nei casi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Revoca: in caso di revoca della proposta di assicurazione la Compagnia rimborserà i Premi Versati; - Recesso: in caso di recesso la Compagnia rimborserà il Valore del Contratto rilevato al più tardi al secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione di recesso, al netto dei costi di emissione.
Sconti	Non sono previsti sconti.
 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>La copertura caso morte ha effetto dal momento in cui si perfeziona il contratto sino al momento dell'estinzione dello stesso, cioè al decesso dell'Assicurato.</p> <p>La Copertura caso morte aggiuntiva ha effetto a partire dalla sottoscrizione della garanzia sino al termine del contratto, cioè al momento del decesso dell'Assicurato.</p>
Sospensione	Non sono previste fattispecie di sospensione della copertura caso morte.



Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

Revoca	Sino a quando il contratto non sia concluso, il Contraente può revocare il modulo di proposta già sottoscritto mediante l' invio di una lettera raccomandata a.r. ovvero tramite email alla Compagnia quale provvede, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca al Rimborso del Premio unico iniziale.
Recesso	Entro 30 (trenta) giorni dalla data cui è informato della data di conclusione del contratto (i.e. entro trenta giorni dalla ricezione delle Condizioni Particolari), il contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Compagnia con lettera raccomandata a.r. ovvero tramite email, fermo restando il diritto di trattenere le Spese di emissione come quantificate nel Modulo di Proposta.
Risoluzione	Non sono previsti casi di risoluzione del contratto



Sono previsti riscatti o riduzioni? SI NO

Valori di riscatto e riduzione	<p>Il valore di riscatto del contratto dipende dal valore degli attivi sottostanti in cui il Premio netto è investito rilevato al più tardi al secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta di disinvestimento (riscatto totale, parziale, rimborso, recesso...). Il Valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività, al netto di eventuali passività. La Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente a quello di calcolo; - Per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettifiche dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinarne la posizione netta di liquidità. <p>Il valore di riscatto può essere inferiore ai Premi versati.</p>
Richiesta di informazioni	<p>Per tutte le richieste di informazioni rivolgersi a:</p> <p style="text-align: center;">Allianz Life Luxembourg S.A. Middle Office 14, boulevard F.D. Roosevelt L-2450 Luxembourg middle.office@allianz.lu tél.: + 352 47 23 46 -517 / 505 / 509 Fax: + 352 47 23 46 501 www.allianz.lu</p>



A chi è rivolto questo prodotto ?

Target Market Positivo

Il contratto di assicurazione sulla vita Global Invest Italia è rivolto a clienti Retail, e ai clienti definiti High

Net Worth Income (HNWI) con una capacità patrimoniale in valori mobiliari pari o superiore a 2.500.000,00 €.

I clienti target hanno un'età compresa tra i 18 e gli 85 anni, si trovano in buono stato di salute (assenza di malattie in fase acuta e/o terminale) e hanno in generale una propensione ad uno stile di vita sano, con un orizzonte di investimento di circa otto anni.

La segmentazione del mercato è stata effettuata prendendo in considerazione sia il parametro della propensione al rischio sia il parametro patrimoniale.

Ad un più basso livello patrimoniale corrisponde, in genere, un più basso livello di propensione al rischio, secondo la struttura riportata nella tabella seguente:

Target Market Effettivo	Investimento in Polizza (min.)	Requisiti Patrimoniali	
Investitore di base	€ 125.000,00	€ 250.000,00	Neutral
Investitore informato	€ 250.000,00	€ 500.000,00	Neutral
Investitore avanzato	€ 250.000,00	€ 1.250.000,00	Y
Investitore esperto	€ 1.000.000,	€ 2.500.000,00	Y

Le categorie degli investitori avanzati ed esperti risultano il *target market* positivo privilegiato, ma il prodotto risulta adeguato anche per una clientela *Retail* con una capacità patrimoniale in valori mobiliari tra 250.000,00 € e 500.000,00 €.

Target Market negativo

Il contratto di assicurazione sulla vita *Global Invest Italia* non è diretto agli investitori con capacità patrimoniale in valori mobiliari inferiore a 100.000,00 €.

Tra le differenti categorie dei clienti retail come definite in precedenza, gli investitori di base e gli investitori informati non sono un *target* privilegiato.



Quali costi devo sostenere?

Tabella sui costi di riscatto:

Non sono previsti costi di riscatto dal Fondo Interno Dedicato.

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita:

Non è prevista l'erogazione della rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni:

Non sono previsti costi per l'esercizio di opzioni.

Costi di intermediazione:

- Costi di ingresso:
 - Max. 3% della quota del premio investita nel Fondo Interno Dedicato
 - **di cui max. 1,5% in costi di intermediazione**

- Spese di Gestione amministrativa
- Max. 1,25% del Controvalore della quota del Fondo Interno Dedicato rilevato mensilmente.
 - **di cui max. 0,60% in costi di intermediazione**



Quali sono i rischi e quali sono i potenziali rendimenti?

L'investimento nel Fondo Interno Dedicato non presenta alcuna garanzia del capitale investito. Il valore della quota del fondo interno dipende dall'andamento degli attivi sottostanti. **Il rischio finanziario è quindi interamente sostenuto dal contraente.**

Inoltre, non sono previste forme di rivalutazione e consolidamento del capitale.

COME POSSO PRESENTARE RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa	<p>È possibile presentare un reclamo alla Compagnia attraverso l'invio di una lettera raccomandata o di un'email al seguente indirizzo:</p> <p style="text-align: center;">Allianz Life Luxembourg S.A. 14, Boulevard Roosevelt L-2450, Luxembourg Ville Grand-Duché de Luxembourg Email : plaintes_all@allianz.lu</p> <p>È inoltre possibile presentare un reclamo attraverso il sito internet : http://www.allianz.lu/life-fr/ recandosi nella sezione "Remarques ou Réclamation?".</p>
AI CAA	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi con domanda scritta in lingua francese al Commissaria aux Assurances:</p> <p style="text-align: center;">Commissariat aux Assurances 7, boulevard Joseph II L-1840 Luxembourg Tél. : +352 22 69 11 1 Fax : +352 22 69 10 / +352 22 69 11 444 caa@caa.lu www.commassu.lu</p>
All'IVASS	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS:</p> <p style="text-align: center;">IVASS Via Del Quirinale , 21 00187 Roma fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it. Info su www.ivass.it</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA È POSSIBILE AVVALERSI DI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE , QUALI (INDICARE QUANDO OBBLIGATORI):

Mediazione	<p>Domanda di mediazione può essere inoltrata presso il "Médiateur en Assurances" messo a disposizione dall'ACA – Association des Compagnies d'Assurances. Per le modalità di accesso alla mediazione, consultare il sito:</p>
-------------------	--

	<p>https://www.aca.lu/fr/mediateur-assurance.</p> <p>È possibile anche interpellare un Organismo di Mediazione presente nell'elenco del Ministero della Giustizia e consultabile nel sito www.giustizia.it (legge 9/8/2013, n. 98).</p>
<p>Negoziazione Assistita</p>	<p>Tramite richiesta scritta del proprio avvocato inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:</p> <p style="text-align: center;">Allianz Life Luxembourg S.A. 14, Boulevard Roosevelt L-2450, Luxembourg Ville Grand-Duché de Luxembourg</p>
<p>REGIME FISCALE</p>	
<p>Regime Fiscale in caso di riscatto/rimborso/caso morte</p> <p>Le somme corrisposte a persone fisiche in caso di vita o di riscatto, in forma di capitale, costituiscono reddito soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 26%, limitatamente alla differenza tra l'ammontare percepito e i premi pagati (in caso di riscatto parziale, la frazione dei premi pagati proporzionale alla quota del valore di polizza riscattato). L'imposta sostitutiva viene applicata dalla Compagnia in veste di sostituto di imposta. Le somme corrisposte dalla Compagnia percepite in caso di decesso sono esenti dall'imposta sostitutiva, limitatamente alla parte relativa alla copertura del rischio morte. Le somme corrisposte a società commerciali sono invece tassabili secondo le disposizioni fiscali in materia di reddito d'impresa, e non sono soggette ad imposta sostitutiva. Le somme corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, non sono soggette all'imposta sulle successioni.</p> <p>Imposta di Bollo</p> <p>A decorrere dal 1° gennaio 2017 la Compagnia opera quale soggetto autorizzato ad applicare l'imposta di bollo dovuta sulle comunicazioni inoltrate alla propria clientela. L'imposta di bollo, calcolata annualmente sul valore della componente unit-linked del Contratto, è effettivamente prelevata solo al momento della liquidazione delle somme dovute dalla Compagnia (recesso, riscatto totale o parziale, verificarsi dell'evento assicurato). L'aliquota d'imposta attualmente in vigore è pari a 0,2%. Per i contraenti diversi dalle persone fisiche, l'imposta massima applicabile è pari a 14.000,00 euro.</p> <p>Monitoraggio Fiscale</p> <p>Il Contraente persona fisica, che non abbia conferito ad un intermediario finanziario italiano l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con il contratto, il riscatto/rimborso ed il pagamento dei relativi proventi, è tenuto ad indicare il valore della polizza, di fine anno o di chiusura del rapporto, nel modulo RW del modello "Redditi PF", ai soli fini del monitoraggio fiscale.</p>	
<p>AVVERTENZE:</p>	
<p>L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERLE ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO SOLARE / DALLA DATA PREVISTA NELLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLE TUA POSIZIONE ASSICURATIVA</p>	
<p>PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI</p>	

DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

GLOBAL INVEST ITALIA SET INFORMATIVO

Il presente Set Informativo si compone di

- Documento contenente le informazioni chiave (KID)
- Documento informativo precontrattuale aggiuntivo (DIP Aggiuntivo IBIPs)
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento del Fondo Interno;
- Glossario e Modulo di proposta;
- Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno.

Tutto quanto precede deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente tali documenti. Per informazioni più dettagliate si raccomanda la lettura delle Informazioni supplementari che devono essere consegnate gratuitamente su richiesta del Contraente.

Il presente Set Informativo è volto ad illustrare al Contraente le principali caratteristiche del prodotto offerto e non sostituisce le Condizioni di contratto di cui il Contraente deve prendere visione prima della sottoscrizione.

Indice analitico

INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE E SUL CONTRATTO

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1.	Oggetto del contratto	1/16
2.	Obblighi della Compagnia	1/16
3.	Data di conclusione e decorrenza	1/16
4.	Revoca della proposta e diritto di Recesso	2/16
5.	Durata del contratto	2/16
6.	Pagamento del Premio e Versamenti aggiuntivi	2/16
7.	Investimento in un Fondo Interno e attribuzione della quota	4/16
8.	Switch	5/16
9.	Spese	5/16
10.	Prestazioni	7/16
11.	Dichiarazioni dell'Assicurato e accertamenti sanitari	8/16
12.	Esclusioni	8/16
13.	Riscatto	9/16
14.	Documenti richiesti	10/16
15.	Operazione di disinvestimento	10/16
16.	Pagamenti della Compagnia	11/16
16. bis	Clausola di Liquidità	11/16
17.	Fondo Interno	12/16
18.	Cessione, Pegno e Vincolo	12/16
19.	Designazione dei Beneficiari	12/16
20.	Legislazione Applicabile	12/16
21.	Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali	13/16
22.	Tasse e imposte	13/16
23.	Foro Competente	13/16
24.	Materiale informativo	13/16
25.	Modifiche al Contratto	13/16
26.	Trattamento dati personali	14/16
27.	Segreto Professionale e mandato del cliente	14/16
28.	Obblighi FATCA d'identificazione del Contraente e del pagatore del premio	14/16
29.	Obblighi dichiarativi della Compagnia ai sensi dello standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard)	15/16
30.	Comunicazioni	15/16
31.	Area Riservata del Sito Internet	15/16

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO	1/9
Art.1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno	1/9
Art.2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno	1/9
Art.3 – Partecipante al Fondo Interno	2/9
Art.4 – Classificazione dei Fondi Interni	2/9
Art.5 – Criteri e limiti degli investimenti	2/9
Art.6 – Regime delle spese	6/9
Art.7 – Commissioni di gestione del Fondo Interno	7/9
Art.8 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno	
Art.9 – Valore della Quota	8/9
Art.10 – Scritture contabili	8/9
Art.11 – Liquidazione del Fondo Interno	8/9
Art.12 – Modifiche al presente Regolamento	8/9
GLOSSARIO	1/7
MODULO DI PROPOSTA DI POLIZZA	1/8

INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE

Allianz Life Luxembourg S.A., 14, Boulevard Roosevelt L – 2450, Luxembourg Ville, Grand – Duché de Luxembourg, +352 47 23 46-1, www.allianz.lu.

La Compagnia opera in Italia in Regime di Libera Prestazione dei Servizi, numero iscrizione IVASS II.00409.

Le Autorità di Vigilanza competenti sono:

- IVASS;
- Commissariat aux Assurances.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazione sulla vita.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio del 31/12/2017 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto della Compagnia, pari a € 90.000.000,00 (novanta milioni di euro/00);
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a € 30.000.000,00 (trenta milioni di euro/00);
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a € 7.900.000.000,00 (sette miliardi e novecento milioni di euro /00).

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria della Società (SFCR), disponibile sul sito internet della Compagnia, www.Allianz.lu e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 127.686.816,00 (centoventisette milioni seicentoottantasei mila ottocentosedici euro/00) ;
- del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a € 35.216.948,00 (trentacinque milioni duecentosedici mila novecentoquarantotto euro /00);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a € 186.609.940 (centottantasei milioni e seicentonove mila novecentoquaranta euro/00);
- dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a € 186.609.940€ (centottantasei milioni e seicentonove mila novecentoquaranta euro/00);

Al Contratto si applica la legge italiana. Agli investimenti realizzati dalla Compagnia in esecuzione del contratto si applica la legge lussemburghese.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

1. Oggetto del contratto

1.1. Il presente Contratto è un contratto di investimento assicurativo sulla vita di tipo unit-linked a vita intera le cui prestazioni sono direttamente collegate al valore di una Quota di uno o più Fondi Interni descritti nel Regolamento allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

1.2. Il Contratto può essere sottoscritto da un massimo di due Contraenti.

1.3. La Compagnia si impegna ad investire i Premi versati dal Contraente, al netto delle Spese in una Quota di Fondo/i Interno/i, sulla base di quanto indicato dal Contraente nel Modulo di proposta.

1.4. La Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto, il Contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento negativo della Quota del/i Fondo/i Interno/i.

1.5. Il Contraente può liberamente indicare se stesso o un terzo quale persona sulla cui vita è stipulato il Contratto. In quest'ultimo caso, sarà richiesto all'Assicurato di esprimere, mediante sottoscrizione del Modulo di proposta, il proprio consenso alla conclusione del Contratto.

1.6. Il Contraente può indicare uno o due Assicurati. In caso di designazione di due Assicurati, al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta va indicato se il pagamento della prestazione in caso morte avviene al momento del primo decesso di uno degli Assicurati o al momento del decesso di entrambi gli Assicurati. **In caso di mancata indicazione, la liquidazione della Prestazione Assicurativa avverrà al decesso del primo Assicurato.** Nel presente documento, salvo ove diversamente indicato, con il termine Assicurato si fa riferimento all'Assicurato al cui decesso è collegato il pagamento della prestazione sulla base della scelta operata dal Contraente nel Modulo di proposta.

2. Obblighi della Compagnia

2.1. Gli obblighi della Compagnia risultano esclusivamente dal Contratto e da quanto previsto nel Modulo di proposta e suoi allegati, ovvero nella documentazione ulteriore che eventualmente sarà sottoscritta da entrambe le parti.

3. Data di conclusione e decorrenza

3.1. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Contraente riceve la lettera di investimento del premio e le condizioni particolari di polizza, a condizione che La Compagnia abbia ricevuto i relativi allegati (ivi inclusi il Questionario Confidenziale "Lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo", il Modulo di Autocertificazione FATCA e CRS, il Mandato alla Compagnia sull'invio di informazioni coperte da segreto all'amministrazione fiscale, Questionario di Adeguatezza e Questionario Medico), e sia stato incassato il Premio unico iniziale. La data di emissione del Contratto verrà riportata nelle Condizioni Particolari. L'invio della Lettera di investimento del Premio e delle Condizioni particolari avviene tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

3.2. La Copertura caso morte entra in vigore al momento dell'incasso del Premio a condizione che il Contratto si sia perfezionato secondo le modalità sopra descritte all'art. 3.1.

La data di decorrenza della Copertura caso morte e la data dell'incasso del Premio sono riportate sia nella Lettera di conferma di investimento del Premio sia nelle Condizioni Particolari.

3.3. Prima di procedere all'accettazione della proposta, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere al Contraente **informazioni ulteriori** rispetto a quelle fornite con il Modulo di proposta ed i relativi allegati. La Compagnia, inoltre, prima della conclusione del contratto, si riserva il diritto **di rifiutare la proposta, anche senza motivo e senza alcun obbligo di motivazione.** In caso di rifiuto invierà una comunicazione entro 30 (trenta) giorni dall'incasso del Premio e/o dalla ricezione del Modulo di proposta. **Qualora sia necessario esaminare**

e/o ricevere ulteriori riscontri clinici, la Compagnia potrebbe impegnare un tempo più lungo per la valutazione della proposta, che dovrà in ogni caso ritenersi sospesa sino alla ricezione dell'ulteriore documentazione richiesta.

4. Revoca della proposta e diritto di Recesso

4.1. Fino a che il Contratto non sia concluso, il Contraente può revocare il Modulo di proposta già sottoscritto mediante **l'invio di una lettera raccomandata a.r. ovvero tramite email al seguente indirizzo: Middle.Office@allianz.lu. La Compagnia provvederà**, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di revoca, al rimborso del Premio unico iniziale.

4.2. Entro 30 (trenta) giorni dal momento della conclusione del contratto (i.e. entro trenta giorni dalla ricezione dalla Lettera di investimento del premio e delle Condizioni Particolari), il Contraente può recedere dallo stesso dandone comunicazione alla Compagnia con **lettera raccomandata a.r. ovvero tramite email, all'indirizzo: Middle.Office@allianz.lu**

4.3. Il Recesso produce l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal Contratto. La comunicazione di recesso diventa efficace nel momento in cui è ricevuta dalla Compagnia, completa della documentazione richiesta. Entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, la Compagnia rimborserà al Contraente, il Valore del Contratto. Il Contraente può investire il Premio anche durante i 30 (trenta) giorni previsti per l'esercizio del diritto di recesso. Nel caso in cui il Premio sia stato investito durante tale periodo, **la Compagnia restituirà il Valore del Contratto rilevato al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione di recesso.**

4.4. In caso di recesso, le Spese di emissione del contratto effettivamente sostenute di cui all'articolo 9.1. delle Condizioni di Assicurazione, come quantificate nel Modulo di proposta, e la parte dei Costi di cui all'articolo 9.6 relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto, saranno trattenute dalla Compagnia.

5. Durata del contratto

5.1. Il Contratto è a vita intera e quindi la durata dello stesso coincide con la vita dell'Assicurato o di uno degli Assicurati designato nel Modulo di proposta a seconda della scelta ivi effettuata. Nel caso di mancata designazione, la durata del Contratto coincide con la vita del primo Assicurato a decedere.

5.2. Il Contratto resta in vigore per tutta la vita dell'Assicurato e si estingue nei seguenti casi: (i) richiesta di Riscatto totale; (ii) decesso dell'Assicurato.

6. Pagamento del Premio e Versamenti aggiuntivi

6.1. Il Contratto prevede la corresponsione da parte del Contraente di un Premio unico iniziale di importo non inferiore a:

- 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro per un investimento del premio in un Fondo Interno;

Detto Premio dovrà essere corrisposto dal Contraente al momento della sottoscrizione del Modulo di proposta.

Il pagamento anticipato del Premio non comporta automatica accettazione della proposta, pertanto nessun obbligo scaturirà a carico della Compagnia sino alla conclusione del Contratto di cui all'art. 3.1.

Previa valutazione ed espresso consenso della Compagnia, la corresponsione del Premio unico o di un Versamento aggiuntivo potrà essere effettuata in natura mediante il conferimento di attivi ammissibili ai sensi della circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances.

6.2. Il Contraente trascorsi i 30 (trenta) giorni relativi al periodo di Recesso può richiedere di effettuare Versamenti aggiuntivi di importo **non inferiore a 50.000,00 (cinquantamila/00) euro.**

6.3. Ogni Premio e Versamento aggiuntivo, al netto delle Spese, viene investito, sulla base delle indicazioni fornite dal Contraente medesimo nella quota di uno o più Fondi Interni. Il valore della Quota attribuita al Contraente viene determinato secondo i criteri indicati all'art. 7 delle

presenti Condizioni di Assicurazione.

6.4. La Data di Valorizzazione della Quota, nel caso di pagamento del Premio, è quella rilevata alla data indicata nelle Condizioni Particolari, mentre per quanto riguarda i versamenti aggiuntivi è quella rilevata, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia abbia incassato l'importo dei versamenti aggiuntivi.

6.5. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare Versamenti aggiuntivi senza obbligo di motivazione.

Pertanto il Versamento aggiuntivo sarà effettivo solo a seguito di accettazione da parte della Compagnia che provvederà ad inviare apposita comunicazione entro i 10 giorni successivi all'operazione di Versamento aggiuntivo.

6.6. Dopo la conclusione del Contratto, la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di efficacia del Contratto, mediante raccomandata a.r. ovvero tramite email, la Lettera di conferma di investimento del premio contenente le seguenti informazioni:

- la conferma dell'avvenuto versamento del premio alla Compagnia con l'indicazione del Premio lordo versato e del Premio investito;
- il numero di Polizza;
- la data di ricevimento del Modulo di proposta, la data di effetto del Contratto e la data d'incasso del premio;
- i costi sostenuti;
- il numero delle Quote del/i Fondo/i Interno/i attribuite, il loro valore unitario e la relativa la data di valorizzazione.

A seguito di ogni Versamento aggiuntivo, la Compagnia provvede ad inviare al Contraente, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di investimento del relativo controvalore, mediante raccomandata a.r. e apposita appendice, una lettera di conferma contenente le seguenti informazioni:

- la conferma del Versamento aggiuntivo alla Compagnia, con l'indicazione del premio lordo versato e del premio investito;
- il valore della Quota del fondo, nonché la data di valorizzazione;

- la data di effetto e la data di incasso del Versamento aggiuntivo.

7. Investimento in un Fondo Interno e attribuzione della Quota unica

7.1. Il Premio unico iniziale e gli eventuali Versamenti aggiuntivi sono investiti al netto delle Spese fisse d'emissione.

7.2. Al più presto e comunque entro i due giorni lavorativi successivi alla conclusione del Contratto (art. 3.1), ovvero dopo l'accettazione e l'incasso del Versamento aggiuntivo (art. 6.5), la Compagnia richiede la valorizzazione della Quota del Fondo Interno. L'investimento sarà realizzato non appena il valore delle Quota sarà conosciuto.

7.3. Se, nel rispetto della normativa applicabile, l'investimento ha ad oggetto **attivi a liquidità ridotta**, intendendo per tali gli attivi diversi dalla liquidità, dalle azioni ed obbligazioni quotate in borsa, dai prodotti strutturati e dalle quote di fondi comuni d'investimento di tipo aperto, **la Data di valorizzazione della Quota potrebbe subire dei ritardi rilevanti a causa della natura propria a questo tipo di attivi.**

7.4. Al Contratto sarà attribuita un'unica quota allo scopo di determinarne il valore.

7.5. Con l'attribuzione della Quota non si intende conferito, né in capo al Contraente né agli aventi diritto alle prestazioni previste dal Contratto, alcun diritto sulla Quota stessa, sul Fondo Interno o sugli investimenti operati dal Fondo Interno.

7.6. Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, al netto delle eventuali passività. La Compagnia calcola il valore complessivo netto del Fondo Interno conformemente ai seguenti criteri:

- il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

8. Switch

8.1. Il Contraente, **trascorsi i 30 (trenta) giorni relativi al periodo di Recesso**, può chiedere per iscritto di disinvestire, in tutto o in parte la Quota di un Fondo Interno per reinvestirla nella Quota di un altro Fondo Interno, **nel rispetto delle regole fissate dal Commissariat aux Assurances (che sono a disposizione del Contraente su richiesta).**

8.2. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare le operazioni di Switch, pertanto le stesse saranno produttive di effetti solo in caso di esplicita accettazione.

8.3. L'importo minimo di ogni operazione di Switch da un Fondo Interno verso un altro Fondo Interno deve essere pari a **100.000 euro**.

8.4. In caso di Switch in uscita da un Fondo Interno, l'importo residuo nel Fondo non potrà essere inferiore a **125.000,00 euro (centoventicinquemila/00)**.

8.5. Gli Switch vengono realizzati sulla base dei valori rilevati, al più tardi, fermo restando quanto indicato agli articoli 7 e 15 delle Condizioni di Assicurazione, il **secondo giorno lavorativo** successivo alla ricezione della relativa richiesta da parte della Compagnia. Sarà cura della Compagnia comunicare il Controvalore e il numero di Quote rimborsate e le Quote e il Controvalore attribuiti nonché i rispettivi valori di riferimento, tramite l'invio di apposita appendice.

9. Spese

9.1. Le Spese relative al Contratto, da applicarsi al Premio, sono suddivise nel modo seguente:

- **Spese fisse di emissione:** applicate in occasione del versamento del Premio unico iniziale e di ogni Versamento aggiuntivo, non possono eccedere il **3%** (tre per cento) dell'importo lordo versato e sono indicate nelle Condizioni Particolari, nel Modulo di proposta e nel Documento informazioni preliminari;
- **Spese di Gestione della Gestione Interna Separata:** non possono eccedere **l'1% (uno per cento)** all'anno del valore dell'investimento nella suddetta Gestione Interna Separata;

9.2. Non sono previsti Costi di riscatto per i premi versati nei Fondi Interni.

9.3. In caso di Switch totale o parziale da un Fondo Interno verso un altro Fondo Interno, la Compagnia applica un **Costo di switch - nella misura indicata nelle Condizioni Particolari e nei documenti allegati al Modulo di proposta - che non potrà eccedere l'1%** (uno per cento) dell'importo trasferito, con un **minimo di 50 euro per operazione**.

9.4. I Costi a carico di ciascun Fondo Interno sono indicati nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione e nelle "Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno" allegate al Modulo di proposta.

9.5. Le eventuali Spese inerenti al cambio della valuta sono a carico del Contraente.

9.6. I Costi di rischio relativi alla Copertura caso morte sono determinati con frequenza mensile in relazione all'età dell'Assicurato (del più anziano, in caso di pluralità di Assicurati) e in proporzione alla percentuale del Valore del Premio selezionata a titolo di Copertura caso morte.

Tali Costi sono addebitati secondo la tabella di seguito riprodotta:

Costi di rischio annuali per un capitale di rischio di **100.000,00 euro**

Età	Costi Annuali in €	Età	Costi Annuali in €	Età	Costi Annuali in €
18	123,94 €	46	335,66 €	74	5.171,30 €
19	130,32 €	47	361,28 €	75	5.721,29 €
20	134,37 €	48	392,75 €	76	6.306,45 €
21	135,09 €	49	426,55 €	77	6.959,13 €
22	137,24 €	50	467,34 €	78	7.669,65 €
23	137,74 €	51	508,07 €	79	8.461,39 €
24	137,56 €	52	552,99 €	80	9.359,62 €
25	137,17 €	53	607,68 €	81	10.292,60 €
26	137,17 €	54	666,26 €	82	11.279,09 €
27	136,63 €	55	730,31 €	83	12.318,68 €
28	136,89 €	56	798,02 €	84	13.442,86 €
29	138,32 €	57	878,26 €	85	14.692,36 €
30	140,39 €	58	972,44 €	86	16.012,93 €
31	143,75 €	59	1.074,47 €	87	17.447,20 €
32	147,41 €	60	1.196,90 €	88	19.017,55 €
33	151,60 €	61	1.336,05 €	89	20.662,44 €
34	157,22 €	62	1.497,01 €	90	22.336,59 €
35	162,83 €	63	1.676,51 €	91	23.923,04 €
36	169,52 €	64	1.876,20 €	92	25.456,50 €
37	177,27 €	65	2.082,26 €	93	27.259,60 €
38	187,89 €	66	2.306,35 €	94	29.367,95 €
39	200,34 €	67	2.554,43 €	95	31.669,92 €
40	215,70 €	68	2.821,19 €	96	34.014,11 €
41	231,09 €	69	3.106,22 €	97	36.384,26 €
42	246,23 €	70	3.437,58 €	98	38.632,92 €
43	265,44 €	71	3.807,55 €	99	40.524,06 €
44	287,28 €	72	4.217,46 €	100	42.081,65 €
45	311,27 €	73	4.674,05 €		

10. Prestazioni

10.1. Il Contratto prevede la liquidazione della Prestazione Assicurativa in caso di decesso.

10.2. La prestazione prevede, in caso di decesso dell'Assicurato durante il periodo di validità del Contratto, il pagamento del Valore del Contratto maggiorato della Copertura caso morte, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. **In caso di mancata designazione del Beneficiario, la Prestazione Assicurativa verrà liquidata in favore del Contraente (se diverso dall'Assicurato).**

10.3. La Copertura caso morte prevista dal Contratto è pari al 10% del Valore del Premio. Tuttavia il Contraente potrà optare per una diversa percentuale del Valore del Premio (selezionando uno dei diversi valori indicati nel Modulo di proposta). In ogni caso, **l'importo massimo della Copertura caso morte non può superare i:**

- **2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) euro fino alle ore 24:00 del giorno del compimento degli 85 anni dell'Assicurato** (o, in caso di pluralità, del più giovane degli Assicurati se il pagamento della prestazione avviene al secondo decesso; viceversa del più anziano degli assicurati se il pagamento della prestazione avviene al primo decesso);
- **20.000,00 (ventimila/00) euro a partire dal giorno successivo al giorno del compimento degli 85 anni dell'Assicurato** (o, in caso di pluralità, del più giovane degli Assicurati se il pagamento della prestazione avviene al secondo decesso; viceversa del più anziano degli assicurati se il pagamento della prestazione avviene al primo decesso).

10.4. Il Contraente ha la facoltà, anche successivamente al perfezionamento del Contratto, di attivare una Copertura caso morte opzionale. In tal caso, al decesso dell'Assicurato, la prestazione assicurativa pagata ai beneficiari sarà formata dal valore più alto tra il Valore del Contratto e i Premi netti versati, maggiorato della copertura caso morte di cui al paragrafo 10.3.

10.5. Eventuali omissioni, dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o dall'Assicurato

relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alla Prestazione Assicurativa, nonché l'annullamento o la risoluzione del Contratto ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

10.6. Il Valore del Contratto è dato dal valore della Quota al giorno della rilevazione che avverrà, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo a quello in cui, a seconda dei casi, la Compagnia abbia ricevuto:

- a. la comunicazione di recesso;
- b. la richiesta di riscatto e la documentazione indicata all'art. 13 delle Condizioni di Assicurazione, nel caso di riscatto totale o parziale;
- c. la richiesta di pagamento e la documentazione indicata all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione, in caso di decesso dell'Assicurato.

10.7. La prestazione in caso di decesso può essere inferiore al premio versato.

11. Dichiarazioni dell'Assicurato e accertamenti sanitari

11.1. Il Contraente o l'Assicurato (se diverso dal Contraente) sono tenuti a rispondere alle domande contenute nel Questionario Medico allegato al Modulo di proposta in modo completo e veritiero.

11.2. In aggiunta al Questionario Medico, la Compagnia si riserva la facoltà di richiedere all'Assicurato di sottoporsi a particolari esami medici presso le strutture designate dalla Compagnia.

11.3. I costi relativi ai suddetti accertamenti sanitari sono a carico della Compagnia **nel limite dei 250,00** (duecentocinquanta/00) euro, **la parte eccedente dovrà essere sopportata dal Contraente/Assicurato.**

11.4. I risultati di tali esami dovranno essere **trasmessi in busta sigillata all'indirizzo della**

Compagnia (all'attenzione del consulente medico della Compagnia).

11.5. Il completamento del Questionario sanitario e la trasmissione dei risultati degli esami medici sollecitati sono necessari ai fini della valutazione del Modulo di proposta e dell'eventuale accettazione del Contratto e della Copertura caso morte da parte della Compagnia.

11.6. Successivamente alla conclusione del Contratto, nel caso in cui il Contraente richieda di effettuare dei **Versamenti aggiuntivi** che incrementano l'importo del Valore del Premio da liquidare a titolo di Copertura caso morte, **la Compagnia potrà richiedere all'Assicurato di sottoporsi a nuovi accertamenti sanitari prima di accettare il Versamento aggiuntivo.**

12. Esclusioni

12.1. La Copertura caso morte non verrà pagata se il decesso si verifica in una delle circostanze elencate di seguito:

1. **suicidio o conseguenze di un tentativo di suicidio dell'Assicurato**, se avvenuti nell'anno successivo a quello di entrata in vigore del Contratto;
2. decesso dell'Assicurato in conseguenza dell'esecuzione di una **condanna a morte**;
3. decesso dell'Assicurato che trova la sua causa immediata o diretta in **un crimine o in un delitto commesso dolosamente dall'Assicurato, anche a titolo di concorso, e di cui si potevano prevedere le conseguenze**;
4. **dolo del Contraente o di un Beneficiario**;
5. **incidente di volo**, nei seguenti casi:
 - a. se il decesso dell'Assicurato è dovuto ad un incidente avvenuto a bordo di un apparecchio con il quale l'Assicurato si preparava a partecipare (o partecipava) ad **una competizione sportiva o effettuava voli di test o se il decesso è avvenuto a bordo di un apparecchio del tipo "U.L.M." o "Deltaplano"**;

b. se il decesso dell'Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era passeggero e sempre che:

- **questo apparecchio non era autorizzato per il trasporto di persone o di cose;**
- **si trattava di un apparecchio militare (in questo caso, tuttavia, il decesso è coperto se si trattava di un apparecchio usato per il trasporto di persone al momento dell'incidente);**
- l'apparecchio trasportava dei prodotti a carattere strategico nelle regioni in stato di guerra o di guerra civile;

c. **se il decesso dell'Assicurato è dovuto ad un incidente di un apparecchio di navigazione aerea del quale era il pilota.**

6. decesso dell'Assicurato per **causa di guerra**, cioè risultante direttamente o indirettamente da un'azione offensiva o difensiva di un potere belligerante o da ogni altro evento a carattere militare (questa esclusione è estesa ad ogni decesso, qualunque ne sia la causa, ove l'Assicurato abbia partecipato alle ostilità; al ricorrere di determinate circostanze, tuttavia, questi rischi possono essere coperti da un accordo speciale);

7. **decesso dell'Assicurato in un Paese straniero in stato di guerra** (rischio di guerra); in questa ipotesi occorre distinguere due casi: (i) se il conflitto sopravviene durante il soggiorno all'estero dell'Assicurato, la copertura del rischio di guerra sarà accordata se l'Assicurato non ha attivamente partecipato alle ostilità;
(ii) se l'Assicurato si reca in un Paese dove è in corso un conflitto armato, il Contraente può ottenere la copertura del rischio di guerra mediante il pagamento di un aumento del premio, con indicazione espressa nelle condizioni speciali e a condizione che l'Assicurato non partecipi attivamente alle ostilità;

8. **decesso dell'Assicurato per causa di sommosse, conflitti civili, ogni atto di violenza collettiva, d'ispirazione politica, ideologica o sociale, con o senza rivolta contro l'autorità o ogni potere istituito, se l'Assicurato ha partecipato attivamente e volontariamente.**

13. Riscatto

13.1. Il Contraente, **trascorsi i 30 (trenta) giorni relativi al periodo di Recesso**, può chiedere per iscritto il Riscatto totale o parziale del Contratto. In caso di investimento in un Fondo Interno Collettivo Chiuso, il Riscatto (totale e parziale) si riferisce alla sola quota di pertinenza di ciascun Contraente e non è subordinato al preventivo gradimento degli altri Contraenti. **In ogni caso nulla potrà essere eccepito e/o contestato alla Compagnia in relazione ad eventuali effetti negativi del Riscatto di uno dei Contraenti.**

13.2. **La richiesta deve essere sottoscritta dal Contraente, deve indicare l'importo da riscattare per ciascuna tipologia di investimento e deve essere trasmessa tramite raccomandata a.r. alla Compagnia** al seguente indirizzo: 14, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Lussemburgo, **ovvero tramite email all'indirizzo Middle.Office@allianz.lu. Alla comunicazione dovrà essere allegata la documentazione indicata all'art. 15** delle Condizioni di Assicurazione.

13.3. La richiesta diventa efficace nel momento in cui è ricevuta dalla Compagnia, completa della documentazione richiesta.

13.4. La richiesta di Riscatto parziale deve contenere l'esplicita indicazione dell'importo da riscattare, fermo restando che il Controvalore residuo del capitale investito nella Quota di un Fondo Interno non potrà essere inferiore a 125.000,00 euro (centoventicinquemila/00).

13.5. Il valore oggetto di Riscatto viene calcolato secondo quanto previsto all'art. 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Il valore di Riscatto può essere inferiore al Premio unico iniziale.

13.6. In caso di Riscatto (Totale o parziale), la Compagnia invia al Contraente un documento di sintesi, riepilogativo dell'operazione eseguita.

13.7. Il valore di Riscatto (totale o parziale) è pari al valore della Quota del/i Fondo/i Interno/i assegnata al Contratto. Fermo restando quanto indicato al successivo articolo 15 delle Condizioni di Assicurazione, **il Valore**

della Quota di un Fondo Interno, è pari al valore rilevato, al più tardi, il secondo giorno lavorativo successivo al giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la richiesta di Riscatto totale o parziale e la documentazione indicata all'art. 14 delle Condizioni di Assicurazione.

13.8. Il pagamento del valore di Riscatto totale determina lo scioglimento del Contratto.

14. Documenti richiesti

14.1. Qualora vi sia una richiesta di pagamento (riscatto, recesso etc..) il richiedente dovrà provvedere a corredare la propria domanda della necessaria documentazione.

14.2. Documenti richiesti in caso di Recesso, Riscatto totale o parziale:

- fotocopia di un documento di identità del Contraente (o del richiedente, se diverso) in corso di validità, qualora si tratti di persona giuridica ente/associazione dovrà essere prodotto un documento che attesti i poteri/ la legittimazione del richiedente;
- nel caso in cui il Contraente sia soggetto a istituti di protezione della capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione del giudice, o altro provvedimento richiesto dalla normativa applicabile;
- coordinate bancarie del Contraente;
- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato, o dichiarazione sostitutiva;
- nelle ipotesi previste dall'articolo 20 delle Condizioni di Assicurazione, il consenso espresso per iscritto dei/i Beneficiari/o designati in polizza dal Contraente che abbiano accettato la designazione beneficiaria;
- fotocopia di un documento di identità dei/I Beneficiari/o se irrevocabile/i;
- nel caso in cui la richiesta di Riscatto provenga da un rappresentante del Contraente, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini dell'esercizio del diritto di Riscatto;

- nel caso in cui la richiesta derivi da un vincolatario, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini dell'esercizio del diritto di Riscatto.

14.3. Documenti richiesti in caso di decesso dell'Assicurato:

- certificato di morte;
- fotocopia di un documento d'identità del Contraente e/o del/i Beneficiario/i (o del richiedente, se diverso), qualora si tratti di persona giuridica/ente/ associazione dovrà essere prodotto un documento che attesti i poteri/ la legittimazione del richiedente;
- nel caso in cui la richiesta provenga da un rappresentante del Contraente e/o del/i Beneficiario/i, tutti i documenti comprovanti i necessari poteri ai fini della richiesta di pagamento;
- nel caso in cui il Contraente e/o il/i Beneficiario/i siano soggetti a istituti di protezione della capacità di agire, copia del provvedimento di autorizzazione del giudice, o altro provvedimento richiesto dalla normativa applicabile;
- coordinate bancarie del Contraente e/o del/i Beneficiario/i;
- ogni altro documento che, a fronte di particolari fattispecie, si dimostri necessario ai fini istruttori e venga specificamente richiesto dalla Compagnia;
- codice fiscale del/i Beneficiario/i, qualora la Compagnia stessa non ne sia già in possesso.

14.4. Inoltre, qualora l'Assicurato sia anche Contraente, al fine di individuare ed identificare correttamente il/i Beneficiario/i ai quali pagare la prestazione in caso di decesso la Compagnia richiederà:

- testamento in copia autentica, se esiste;
- in caso di non esistenza di testamento, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal pubblico ufficio competente, che attesta l'apertura della successione legale, in cui siano specificati nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e residenza di ciascun erede e da cui risulti la non esistenza di testamento.

15. Operazione di disinvestimento

15.1. Le operazioni di disinvestimento degli attivi derivanti da una richiesta di Riscatto parziale o totale, di Switch, di Liquidazione della Prestazione assicurativa o dall'esercizio della facoltà di Recesso sono effettuate sulla base del valore degli attivi rilevato al più tardi il secondo giorno lavorativo successivo al ricevimento della richiesta corredata, quando necessario, dai documenti indicati all'articolo 14 delle Condizioni di Assicurazione.

15.2. Se un Fondo Interno contiene attivi a liquidità ridotta, intendendo per tali gli attivi diversi dalla liquidità, dalle azioni ed obbligazioni quotate in borsa, dai prodotti strutturati e dalle quote di fondi comuni d'investimento di tipo aperto, **la Compagnia potrebbe non essere in grado di rispettare i normali termini di disinvestimento.**

16.3. In caso di impossibilità ad operare derivante da cause non imputabili alla Compagnia, a ritardi dovuti a malfunzionamento dei mercati, alla mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o ad altre cause al di fuori del controllo della Compagnia (inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, malfunzionamento o non funzionamento degli impianti telefonici o elettronici, forza maggiore), **la Compagnia effettuerà le operazioni di investimento e/o disinvestimento degli attivi del/i Fondo/i Interno/i, necessarie all'adempimento delle sue obbligazioni ai sensi del presente contratto, il primo giorno di ripresa dell'operatività.**

16. Pagamenti della Compagnia

16.1. Le richieste di pagamento sottoscritte dagli aventi diritto e la relativa documentazione dovranno essere inviate alla Compagnia che, verificata l'effettiva esistenza di tale obbligo, eseguirà il pagamento entro 60 (sessanta) giorni **dal ricevimento della documentazione completa. Ad ogni richiesta di pagamento devono essere allegati le coordinate**

bancarie su cui effettuare il pagamento tramite bonifico bancario.

16.2. Nel caso in cui il/i Fondo/i Interno/i investa/ano in attivi con liquidità ridotta, intendendo per tali gli attivi diversi dalla liquidità, dalle azioni ed obbligazioni quotate in borsa, dai prodotti strutturati e dalle quote di fondi comuni d'investimento di tipo aperto, **la Compagnia si riserva il diritto di pagare la prestazione mediante trasferimento al Contraente o al beneficiario della proprietà di questi attivi. Il Contraente accetta espressamente tale modalità di pagamento, senza che nulla potrà essere eccepito a qualsivoglia titolo alla Compagnia.**

16.3. Qualora pervengano richieste non corredate dalla documentazione necessaria, **la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione più lunghi di quelli previsti.**

16.bis Clausola di Liquidità

16.bis 1. Ai fini del pagamento dei riscatti o delle prestazioni assicurative, nel caso in cui al Contratto vengano attribuiti attivi caratterizzati da liquidità limitata, **la Compagnia potrebbe avere tempi di liquidazione di tali attivi più lunghi di quelli previsti per il pagamento delle prestazioni.**

16.bis 2. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile e non dovrà rispondere dei danni eventualmente accorsi al Contraente o al Beneficiario a causa di incolpevoli ritardi dovuti al prolungamento dei tempi di liquidazione dei suddetti attivi.

16.bis 3. Il Contraente accetta e conviene che, qualora la Compagnia non abbia potuto ragionevolmente provvedere alla liquidazione degli attivi entro il termine previsto, la Compagnia potrà adempiere alla propria prestazione mediante trasferimento della titolarità degli attivi sottostanti contenuti nel Fondo Interno Dedicato a favore del Contraente o del Beneficiario.

In particolare, nel caso di richieste di riscatto parziale o totale, la Compagnia potrà dare seguito alle richieste con le seguenti modalità:

(i) nell'ipotesi in cui si siano verificate condizioni tali da rendere possibile la liquidazione degli Attivi sottostanti, mediante pagamento ordinario;

(ii) nell'ipotesi prevista al paragrafo precedente, mediante trasferimento della titolarità degli Attivi sottostanti non liquidabili o con una liquidità ridotta al Contraente.

16.bis 4. Tutte le spese e gli oneri del trasferimento degli Attivi sottostanti del Fondo interno Dedicato a favore del Contraente/del Beneficiario saranno a carico del Contraente/Beneficiario stesso, che provvederà altresì a sollevare la Compagnia da qualsiasi onere o spesa al riguardo.

La presente clausola si applica sia in caso di riscatto sia in caso di liquidazione delle prestazioni per Decesso dell'Assicurato:

(i) In caso di riscatto, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Contraente l'ammontare riscattato prima del giorno di liquidazione successivo alla sua domanda di riscatto e comunque fino a che siano passati sessanta (60) giorni dal ricevimento della domanda di riscatto.

(ii) In caso di Decesso dell'Assicurato, la Compagnia non è tenuta a corrispondere al Beneficiario le prestazioni assicurative prima del giorno di liquidazione successivo alla sua richiesta di liquidazione.

16.bis 5. La Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile dell'eventuale sospensione della quotazione di uno o più degli Attivi sottostanti o di un lock-up deciso dall'emittente o dal distributore di un attivo in cui un Fondo interno dedicato abbia investito.

17. Fondo Interno

17.1. La disciplina del Fondo Interno è descritta nel rispettivo Regolamento allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione.

18. Cessione, pegno e vincolo

18.1. Il Contraente può cedere, anche parzialmente, ad altri i diritti di credito derivanti dal Contratto nonché vincolare in pegno o in altre forme le somme assicurate. **Tali atti diventano efficaci solo quando la Compagnia ne fa annotazione sulle Condizioni Particolari o su apposita appendice.**

18.2. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto e, in generale, le operazioni di liquidazione, richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

19. Designazione dei Beneficiari

19.1. Il Contraente designa uno o più Beneficiari della prestazione in caso di decesso e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

19.2. La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dagli eredi dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Compagnia di volersi avvalere del beneficio.

19.3. Nei casi di cui ai primi due alinea del capoverso precedente, le operazioni di Riscatto, pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

19.4. La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto alla Compagnia nel Modulo di proposta e/o mediante appendice al contratto o fatte per testamento.

20. Legislazione applicabile

20.1 Al Contratto si applica la legge italiana. **Agli investimenti realizzati dalla Compagnia in esecuzione del contratto si applica la legge lussemburghese.**

21. Moneta in cui sono espressi gli impegni contrattuali

21.1. Premi versati e le somme liquidate dalla Compagnia sono espressi e regolati in euro, salvo diverso accordo.

22. Tasse e imposte

22.1. Tasse e imposte relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari e aventi diritto.

La Compagnia agisce in qualità di sostituto d'imposta.

23. Foro competente

23.1. Per le controversie relative al presente Contratto, è competente l'autorità giudiziaria del luogo di residenza o domicilio del Contraente, del Beneficiario ovvero degli aventi diritto.

23.2. In ogni caso, ai sensi del Dlgs. 28/2010, chiunque voglia far valere in giudizio diritti afferenti ad un contratto di assicurazione dovrà esperire, obbligatoriamente e quale condizione di procedibilità dello stesso giudizio, la procedura di mediazione prevista dalla legge.

24. Estratto conto

24.1. Con cadenza annuale, entro 60 (sessanta) giorni dal termine dell'anno solare, la Compagnia invierà al Contraente un estratto conto del Contratto nel quale saranno riportati:

- cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero, valore della prestazione maturata alla data di riferimento dell'estratto conto precedente e Controvalore della Quota assegnata al 31 dicembre dell'anno precedente;
- dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del Controvalore della Quota assegnata nell'anno di riferimento;

- ammontare trattenuto nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio e per la prestazione di una garanzia in termini di capitale o di rendimento;
- ammontare delle Spese di gestione nell'anno di riferimento;
- valore dei riscatti parziali rimborsati nell'anno di riferimento e Controvalore della Quota rimborsata a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- Controvalore della Quota alla fine dell'anno di riferimento.

24.2. La Compagnia informerà per iscritto il Contraente qualora, nel corso della durata contrattuale, il Controvalore della Quota del/i Fondo/i Interno/i collegato/i al Contratto (singolarmente o collettivamente) si sia ridotto di oltre il 30% (trenta per cento) rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti. Tale informazione verrà fornita anche in caso di ogni altra ulteriore riduzione pari o superiore al 10% (dieci per cento). Le informazioni di cui sopra verranno inviate entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

25. Modifiche al contratto

25.1. La Compagnia si riserva di modificare unilateralmente per giustificato motivo i termini del Contratto nei casi in cui:

- vi sia un mutamento della legislazione primaria e secondaria applicabile al Contratto che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
- vi sia una variazione della disciplina fiscale applicabile al Contratto, alla Compagnia, al/i Fondo/i Interno/i, che comporti una modifica della disciplina contrattuale;
- vi sia una modifica delle Spese inerenti il Contratto, delle caratteristiche del/i Fondo/i Interno/i o delle soglie minime di investimento previste nel Contratto.

25.2. In tali casi, la Compagnia si impegna a comunicare al Contraente le modifiche contrattuali. Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche, potrà recedere dal Contratto esercitando il diritto di Riscatto, comunicando la decisione per iscritto alla Compagnia, tramite raccomandata a.r., entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia. In mancanza di comunicazione da parte del Contraente, il Contratto resta in vigore alle nuove condizioni.

26. Trattamento dei dati personali

Si informa il Contraente che, con la sottoscrizione del presente Contratto, i suoi dati personali saranno trattati in conformità del Regolamento Generale EU n. 679/2016, nonché dal D.Lgs n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs di adeguamento alla normativa Europea n. 101/2018 in materia di protezione dei dati personali relativi alle persone fisiche. Si informa altresì che i suoi dati personali saranno trattati per l'espletamento dei servizi da lei richiesti e per le ulteriori finalità indicate nell'informativa privacy allegata al presente fascicolo informativo. A tal riguardo, i suoi dati personali verranno conservati esclusivamente per il periodo necessario ad adempiere alle suddette finalità. Inoltre, la informiamo che Allianz tratterà i suoi dati personali adottando tutte le misure di sicurezza, fisiche e informatiche, così come previsto dal Regolamento EU e dalla normativa vigente in materia.

27. Segreto professionale e mandato del cliente

27.1. La Compagnia informa il Contraente che, in quanto compagnia di assicurazione vita lussemburghese, è tenuta a rispettare quanto prescritto dall'articolo 300 della legge lussemburghese del 7 dicembre 2015 sul settore delle assicurazioni nonché quanto prescritto dall'art. 458 del codice penale lussemburghese, entrambi relativi al segreto professionale.

27.2. In virtù di tali disposizioni, la Compagnia è

obbligata a mantenere confidenziali le informazioni che le sono trasmesse, e non potrà comunicarle a terzi senza aver ricevuto formali e preventive istruzioni da parte del Contraente salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge.

29.3. Nel quadro della sua sottoscrizione, il Contraente può conferire mandato ad un terzo di ricevere le informazioni confidenziali che lo riguardano ed è tenuto a conferire mandato alla Compagnia affinché la stessa possa legittimamente trasmettere al suo rappresentante fiscale italiano, dal momento della sottoscrizione del contratto, i dati ad esso relativi necessari all'assolvimento degli obblighi di legge.

28. Obblighi FATCA d'identificazione del Contraente e del pagatore del premio

28.1. La normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richiede che la Compagnia proceda alla verifica dell'identità del Contraente e del soggetto che provvede al pagamento del Premio, se quest'ultimo differisce dal Contraente.

28.2. Se il Contraente e/o il soggetto che paga il Premio iniziale è un "US Citizen" e/o un "US Resident" ai sensi della normativa FATCA, la Compagnia sarà tenuta a dichiarare annualmente alle autorità fiscali del Lussemburgo (che a loro volta comunicheranno le informazioni all' "US Internal Revenue Service") i dati relativi al Contratto, compresi il valore di riscatto, gli importi versati al Contraente a seguito di un riscatto parziale o totale, gli importi versati al/i Beneficiario/i in caso di decesso dell'Assicurato.

28.3. Se il Contraente rifiuta di compilare e sottoscrivere un' apposito allegato Modulo di proposta denominato "Modulo di autocertificazione FATCA e CRS", la Compagnia, su base discrezionale, si riserva la facoltà di rifiutare di concludere il Contratto.

28.4. Nel corso del Contratto, il Contraente e/o il soggetto che paga i premi dovrà/anno informare immediatamente la Compagnia per lettera

raccomandata a.r. di ogni variazione della sua/loro situazione da cui consegua che questo/i sia/no considerato/i come “US Citizen” e/o “US Resident”.

29. Obblighi dichiarativi della Compagnia ai sensi dello standard unico globale per lo scambio automatico di informazioni (Common reporting standard)

29.1. L’OCSE, ispirandosi agli accordi bilaterali conclusi tra gli Stati Uniti d’America e numerosi altri Stati, ha elaborato uno specifico standard normativo riguardante lo scambio di informazioni relative ai conti finanziari, chiamato “Common Reporting Standard” (CRS). Le autorità fiscali di un determinato Stato aderente al CRS riceveranno ogni anno, in formato elettronico, i principali dati relativi alle attività finanziarie (tra cui contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione) che i residenti fiscali di questo stesso Stato detengono all’estero.

29.2. La Compagnia sarà tenuta a trasmettere alle autorità fiscali lussemburghesi le informazioni relative ai contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione sottoscritti da persone, fisiche o giuridiche, residenti fiscali di uno Stato che ha aderito al CRS.

29.3. Ogni Contraente dovrà compilare e sottoscrivere l’ apposito allegato al Modulo di proposta denominato “Modulo di autocertificazione FATCA e CRS”.

30. Comunicazioni

30.1. Qualsiasi comunicazione richiesta o consentita dalle disposizioni di questo contratto dovrà essere effettuata alla Compagnia per iscritto e si intenderà efficacemente e validamente eseguita al ricevimento della stessa, **se effettuata per lettera raccomandata a.r. o lettera consegnata a mano debitamente datata e controfirmata per accettazione**, sempre che sia indirizzata all’indirizzo seguente: Allianz Life Luxembourg S.A., 14, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Lussemburgo.

30.2. Le parti concordano che laddove esplicitamente previsto alcune comunicazioni a scelta del Contraente potranno avvenire anche tramite email all’indirizzo indicato nel Modulo di proposta e per la Compagnia al seguente indirizzo Middle.Office@allianz.lu.

31. Area Riservata del Sito Internet

31.1. La Compagnia mette a disposizione dei Contraenti un’area riservata del proprio sito internet www.allianz.lu. L’accesso all’area riservata consente di ottenere tutte le informazioni relative al proprio Contratto di Assicurazione, tra cui l’Estratto Conto Annuale, l’andamento del Fondo Interno Dedicato e il Valore della Quota attribuita al Contratto.

31.2. Il Contraente potrà richiedere l’accesso all’Area Riservata del Sito Internet attraverso la compilazione di un formulario allegato al Modulo di Proposta e alla sottoscrizione di Condizioni Generali di Utilizzo del Servizio.

31.3. L’Accesso all’Area Riservata non esclude la possibilità per il Contraente di richiedere l’invio delle informazioni in formato cartaceo, inviando una richiesta scritta alla Compagnia all’ indirizzo 14, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg o via email all’indirizzo: middle.office@allianz.lu.

31.4. Le informazioni contenute nell’Area Riservata del Sito Internet hanno carattere informativo e in nessun caso impegnano la Compagnia e non sono ad essa opponibili. Parimenti, tutte le informazioni erranee non potranno essere opposte alla Compagnia, i cui impegni risultano solo e soltanto da comunicazioni in forma scritta.

Il presente documento riporta dati aggiornati alla data 31 marzo 2019

Allianz Life Luxembourg S.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel presente Documento.

Il Rappresentante Legale
Alain Schaedgen

Regolamento del Fondo Interno

Art.1 – Istituzione e denominazione del Fondo Interno

La Compagnia costituisce per ciascun contratto di assicurazione Global Invest Evolution Italia, all'atto della sottoscrizione, uno o più Fondi Interni suddiviso/i in Quote e riservato/i ad un solo Contraente (FID) ovvero ad una pluralità limitata di Contraenti (FICC).

Al fine di individuare ciascun Fondo Interno, la Compagnia attribuisce a ciascuno di essi un numero di identificazione che segue l'acronimo FID (Fondo Interno Dedicato) o FICC (Fondo Interno Collettivo Chiuso).

Il Fondo Interno è gestito - sulla base della politica di investimento prescelta dal Contraente - da un gestore autorizzato, incaricato dalla Compagnia, ed i suoi attivi sono depositati e custoditi presso un conto intestato alla Compagnia ed aperto presso un istituto di credito autorizzato.

dalla Compagnia nel quadro di questo Contratto, all'atto della sottoscrizione dell'allegato al Modulo di proposta "Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno". Nella successiva tabella è riportato lo scopo del Fondo Interno in funzione della politica di investimento prescelta dal Contraente.

Il Contraente potrà cambiare in ogni momento la politica di investimento nei limiti consenti dalla legislazione applicabile e dal presente Contratto. In tal caso, **il Contraente dovrà sottoscrivere un nuovo allegato "Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno"**.

Ogni modifica deve essere oggetto di un'apposita domanda scritta indirizzata alla Compagnia che attuerà la modifica richiesta mediante un'apposita appendice al contratto di assicurazione.

Il Fondo Interno costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro fondo e patrimonio gestito dalla stessa. È esclusa la possibilità di fusione del Fondo Interno sia con altri fondi

Politica di investimento del Fondo Interno	Scopo del Fondo Interno
Profilo Prudente	Questo profilo di gestione è destinato ai Contraenti prudenti che ricercano preponderantemente sicurezza, grazie a una proporzione elevata di investimenti ritenuti sicuri, benché miranti a migliorare il rendimento attraverso la scelta dei prodotti.
Profilo Equilibrato	Questo profilo di gestione è destinato ai Contraenti che ricercano una ripartizione equilibrata tra investimenti protetti, con una partecipazione alla crescita dei mercati azionari o equivalenti.
Profilo Dinamico	Questo profilo di gestione è destinato ai Contraenti che ricercano la performance, attraverso il ricorso a qualsiasi strumento finanziario. Il potenziale delle plusvalenze è elevato, ma i rischi legati ad ogni Investimento sono importanti.

Art.2 – Scopo e caratteristiche del Fondo Interno

Lo scopo del Fondo Interno dipende dalla politica d'investimento scelta dal Contraente, tra quelle proposte

dedicati e/o collettivi chiusi sia con altri fondi interni della Compagnia.

Il Fondo Interno è del tipo ad accumulazione dei proventi; pertanto, il risultato della gestione viene progressivamente ricapitalizzato e non viene distribuito.

Art.3 – Partecipante al Fondo Interno

A ciascun Fondo Interno Dedicato può partecipare esclusivamente il Contraente che abbia sottoscritto il contratto di assicurazione Global Invest Evolution Italia ad esso collegato.

Al Fondo Interno Collettivo Chiuso possono partecipare esclusivamente i Contraenti, legati da vincoli familiari/parentela e/o associativi e/o societari, reciprocamente graditi che abbiano sottoscritto il contratto di assicurazione Global Invest Evolution Italia ad esso collegato.

Art.4 – Classificazione dei Fondi Interni

Il Contraente può accedere a quattro diversi tipi di Fondi Interni (A, B, C, D,) in funzione della sua classificazione, ai sensi della circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances. La categoria attribuita al Contraente rimane valida indipendentemente dall'evoluzione del Valore del Contratto, salvo che il Contraente non richieda espressamente di essere riclassificato in una diversa categoria. In tale ipotesi si terrà conto del Valore del Contratto e del patrimonio del Contraente al momento della richiesta.

Fondo Interno del tipo A: aperto al Contraente classificato nella categoria A. Il Contraente sarà classificato nella categoria A se l'importo dei premi investiti nell'insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 125.000 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno 250.000 euro.

Fondo Interno del tipo B: aperto al Contraente classificato nella categoria B. Il Contraente sarà classificato nella

categoria B se l'importo dei premi investiti nell'insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 250.000 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno 500.000 euro.

Fondo Interno del tipo C: aperto al Contraente classificato nella categoria C. Il Contraente sarà classificato nella categoria C se l'importo dei premi investiti nell'insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 250.000 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno 1.250.000 euro.

Fondo Interno del tipo D: aperto al Contraente classificato nella categoria D. Il Contraente sarà classificato nella categoria D se l'importo dei premi investiti nell'insieme dei contratti sottoscritti con la Compagnia è pari ad almeno 1.000.000 euro e se dichiara di possedere un patrimonio mobiliare pari ad almeno 2.500.000 euro.

Art.5 – Criteri e limiti degli investimenti

La gestione del Fondo Interno e l'attuazione delle politiche di investimento competono al gestore autorizzato, incaricato dalla Compagnia.

Il Fondo Interno presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione della politica di investimento scelta dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall'IVASS, il profilo di rischio che corrisponde a ciascuna politica di investimento proposta dalla Compagnia nell'ambito del presente contratto. Gli investimenti del Fondo Interno sono effettuati in valori mobiliari rientranti tra quelli ammissibili sulla base delle norme regolamentari lussemburghesi che disciplinano i contratti di assicurazione sulla vita collegati a fondi d'investimento e, in particolare, delle

Profilo di rischio						
Politica di investimento del Fondo Interno	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
Profilo Prudente				X		
Profilo Equilibrato					X	
Profilo Dinamico						X

Le informazioni riportate sono suscettibili di scostamenti in relazione alla concreta allocazione degli strumenti finanziari oggetto di investimento.

norme fissate dalla circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances. Un estratto della predetta circolare, relativa agli attivi ammissibili e ai loro limiti d'investimento globali e per emittente, è riportato nella tabella che

segue che illustra le categorie di attivi e le regole di diversificazione osservate dalla Compagnia nella gestione del Fondo Interno. La Circolare è inoltre disponibile sul sito internet della Compagnia.

Fondo Interno	del tipo A		del tipo B	
	Limiti per emittente	Limiti globali	Limiti per emittente	Limiti globali
A. OBBLIGAZIONI				
1. Obbligazioni di un emittente pubblico dello SEE	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
2. Obbligazioni di un emittente pubblico della zona A dell'OCSE fuori SEE	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
3. Obbligazioni di organismi internazionali di cui fanno parte almeno due Stati membri dello SEE	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
3a. Obbligazioni di banche di emissione di lettere di pegno	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
4. Obbligazioni di un emittente non pubblico dello SEE negoziate su un mercato regolamentato	20%	senza limite	30%	senza limite
5. Obbligazioni di un emittente non pubblico della zona A ¹ fuori SEE negoziate su un mercato regolamentato	20%	senza limite	30%	senza limite
6. Obbligazioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato dello SEE	1%	5% ²⁾	2,5%	10% ²⁾
7. Obbligazioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato fuori SEE approvato dal Commissariat aux Assurances	1%	5%	2,5%	10%
8. Obbligazioni di un emittente non pubblico della zona A non negoziate su un mercato regolamentato	10%	20% ³⁾	10%	20% ³⁾
9. Prodotti strutturati di tipo obbligazionario soddisfacenti alle condizioni del punto 5.6.3 della lettera circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances				
a. emessi o garantiti da organismi internazionali di carattere finanziario di cui fanno parte almeno due Stati membri dello SEE	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
b. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P almeno uguale o superiore a A+	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
c. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale a A o A-	senza limite ⁴⁾	senza limite	senza limite	senza limite
d. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale a BBB+ o BBB	50% ⁵⁾	senza limite	senza limite	senza limite

Fondo Interno	del tipo A		del tipo B	
	Limiti per emittente	Limiti globali	Limiti per emittente	Limiti globali
B. AZIONI				
1. Azioni di un emittente dello SEE negoziate su un mercato regolamentato	20%	senza limite	30%	senza limite
2. Azioni di un emittente della zona A fuori SEE negoziate su un mercato regolamentato	20%	senza limite	30%	senza limite
3. Azioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato dello SEE	1%	5% ⁶⁾	2,5%	10% ⁶⁾
4. Azioni di un emittente fuori zona A negoziate su un mercato regolamentato fuori SEE approvato dal Commissariat aux Assurances	1%	5%	2,5%	10%
5. Azioni di un emittente della zona A non negoziate su un mercato regolamentato	10%	20% ⁷⁾	10%	20% ⁷⁾
6. Prodotti strutturati di tipo azionario soddisfacenti alle condizioni del punto 5.6.3 della lettera circolare 15/3 del Commissariat aux Assurances				
a. emessi o garantiti da organismi internazionali di carattere finanziario di cui fanno parte almeno due Stati membri dello SEE	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
b. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P superiore o uguale a A+	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
c. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale ad A o A-	senza limite ⁸⁾	senza limite	senza limite	senza limite
d. emessi o garantiti da un istituto bancario della zona A con rating S&P uguale a BBB+ o BBB	50% ⁹⁾	senza limite	senza limite	senza limite
C. OICR				
1. Oic conformi alla direttiva 2009/65/CE	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
2. Oicr di un paese dello SEE non conformi alla direttiva 2009/65/CE	50% ¹⁰⁾	senza limite	senza limite	senza limite
3. Oicr di un territorio dipendente da un paese dello SEE	2,5% ¹⁰⁾	senza limite	2,5% ¹⁰⁾	senza limite
4. Oicr di un paese della zona A fuori SEE	50%	senza limite	senza limite	senza limite
5. Oicr di un paese fuori zona A	2,5%	senza limite	2,5%	senza limite
D. FONDI ALTERNATIVI				
1. Fondo alternativo semplice con garanzie rinforzate	20% ¹¹⁾	senza limite	30% ¹¹⁾	senza limite
2. Fondo alternativo semplice senza garanzie rinforzate	2,5% ¹¹⁾	10%	2,5% ¹¹⁾	10%
3. Fondi di fondi alternativi con garanzie rinforzate	50% ¹¹⁾	senza limite ¹¹⁾	senza limite ¹¹⁾	senza limite ¹¹⁾
4. Fondi di fondi alternativi senza garanzie rinforzate	2,5% ¹²⁾	senza limite ¹²⁾	2,5% ¹²⁾	senza limite ¹²⁾
E. ALTRI ATTIVI				
1. Fondi immobiliari di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale di un paese della zona A	5% ¹³⁾	10% ¹³⁾	5% ¹³⁾	10% ¹³⁾
2. Conti a vista, a preavviso o a termine	senza limite	senza limite	senza limite	senza limite
3. Interessi maturati e non estinti	ammessi esclusivamente interessi sugli attivi di cui alla lettera A della tabella		ammessi esclusivamente interessi sugli attivi di cui alla lettera A della tabella	
4. Attivi accettati dopo accordo del Commissariat aux Assurances	0%	0%	0%	0%

- 1) “Paese della zona A” : Stato membro dello SEE o Stato appartenente al gruppo dei paesi OCSE seguenti: Stati uniti d’America, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Svizzera o ogni altro paese o territorio che dispone di un’autorità di vigilanza prudenziale comparabile, sia in relazione alla normativa sia in relazione alla sua effettiva applicazione, a quella in vigore nell’Unione Europea.
- 2) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3.
- 3) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5.
- 4) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c.
- 5) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d.
- 6) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A6 e B3.
- 7) limite globale applicabile al cumulo delle posizioni A8 e B5.
- 8) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9c, B1, B2, B5 e B6c.
- 9) limite per emittente applicabile al cumulo delle posizioni A4, A5, A8, A9d, B1, B2, B5 e B6d.
- 10) limite percentuale per emittente, elevato - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.
- 11) investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; percentuali per emittente, elevate - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.
- 12) investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; percentuale per emittente, elevata - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.

13) investimento autorizzato nei soli fondi di tipo aperto o che beneficiano di una garanzia di riscatto almeno semestrale; limiti percentuali e globali per emittente, elevati - per i contratti sottoscritti nel paese d’origine del fondo - fino al maggior limite ammesso dalla legislazione ivi applicabile.

Un Fondo Interno del tipo A non può investire più del 20% dei suoi attivi nei valori mobiliari di uno stesso emittente non pubblico diversi da quelli indicati alle lettere A9 e B6 della tabella. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari detenuti dal Fondo Interno in tali emittenti nei quali investe più del 5% dei suoi attivi non può superare il 40% del valore degli attivi del Fondo Interno.

Un Fondo Interno del tipo B non può investire più del 30% dei suoi attivi nei valori mobiliari di uno stesso emittente non pubblico diversi da quelli indicati alle lettere A9 e B6 della tabella. Inoltre, il valore totale dei valori mobiliari detenuti dal Fondo Interno in tali emittenti nei quali investe più del 5% dei suoi attivi non può superare il 50% del valore degli attivi del Fondo Interno.

Fondo Interno di tipo C

Per un Fondo Interno di tipo C gli investimenti dovranno rispettare l’elenco degli attivi di cui alla precedente tabella, ma non è imposto nessun limite né globale né per emittente. Per gli attivi di cui alle categorie da D1 a D8 ed E1 è richiesta una garanzia di riscatto di 12 mesi.

Fondo Interno di tipo D

Per un Fondo Interno di tipo D gli investimenti dovranno rispettare l’elenco degli attivi che segue senza nessun limite e restrizione, con esclusione di attivi diversi da quelli che seguono:

1. Valori mobiliari.
2. Strumenti del mercato monetario.
3. Quote di organismi di investimento collettivo.
4. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti.

5. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto.
6. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), swap e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione.
7. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), swap, contratti a termine (“forward”) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati al punto 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.
8. Strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito.
9. Contratti finanziari differenziali (“financial contracts for differences”).
10. Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati (“future”), swap, contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o

in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

In considerazione della flessibilità nella composizione del suo portafoglio, il Fondo Interno non può essere confrontato con alcun indicatore di riferimento (benchmark). Infatti, l’esposizione del fondo ai mercati azionari e obbligazionari potrà variare in modo molto significativo rendendo del tutto inadeguato il confronto con un indicatore di riferimento fisso.

Nella gestione del Fondo Interno è possibile utilizzare strumenti derivati di copertura del rischio di cambio ed altri strumenti finanziari finalizzati alla buona gestione del Fondo Interno. L’utilizzo degli strumenti finanziari derivati è in ogni caso coerente con il profilo di rischio del Fondo Interno.

La Compagnia può inoltre investire in parti di Oicr promossi o gestiti da imprese appartenenti al gruppo o in altri valori mobiliari emessi da società del gruppo.

La Compagnia, comunque, non garantisce né un rendimento minimo del Fondo Interno né il capitale investito.

L’attivo del Fondo Interno è espresso in Quote. Il numero delle Quote componenti il Fondo Interno sarà uguale al numero di quote componenti le riserve matematiche costituite per le assicurazioni dei corrispondenti contratti.

La Compagnia provvede a determinare il numero delle Quote e frazioni di esse da attribuire al Contraente dividendo l’importo netto versato per il Valore unitario della Quota relativo al giorno di riferimento e arrotondando il risultato al quarto decimale.

Art.6 – Regime delle spese

Le Spese a carico del Fondo Interno, o del Fondo Interno Collettivo Chiuso le Spese verranno applicate globalmente al Fondo Interno e suddivise per le Quote attribuite a ciascun Contratto/Contraente, sono rappresentate da:

- **commissioni di gestione**, come indicate al successivo art. 7;

- Spese di custodia delle attività del Fondo Interno, nella misura indicata nelle **Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno** allegate al Modulo di proposta;
- Spese dell'agente di calcolo del Fondo Interno, nella misura indicata nelle **Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno** allegate al Modulo di proposta;
- Spese di transazione inerenti agli attivi del Fondo Interno, nella misura indicata nelle **Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno** allegate al Modulo di proposta.

Sul Fondo Interno gravano inoltre indirettamente le spese e le commissioni di gestione e gli oneri propri degli Oicr in cui sono investite le disponibilità del Fondo Interno nonché gli oneri connessi alla sottoscrizione e al rimborso delle quote di detti Oicr.

Art.7 – Commissioni di gestione del Fondo Interno

La misura delle commissioni di gestione è indicata nelle **Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno** allegate al Modulo di proposta.

Le commissioni di gestione del Fondo Interno sono calcolate con frequenza giornaliera sulla base del Controvalore delle Quote del Fondo e sono prelevate dalle disponibilità dello stesso con frequenza mensile.

Art.8 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno

Il valore complessivo netto del Fondo Interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo Interno stesso, al netto delle eventuali passività. La Compagnia calcola il valore complessivo netto del fondo conformemente ai seguenti criteri:

- il valore è riferito sempre al primo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive, emergenti dalle evidenze patrimoniali, del giorno cui si riferisce il calcolo; tali consistenze sono rettificata dalle partite relative ai contratti conclusi alla stessa data anche se non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del fondo, contribuendo a determinare la "posizione netta di liquidità".

Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo Interno saranno applicati i seguenti principi contabili:

- le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo Interno sulla base della data di conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
- gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
- gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d'acconto;
- i dividendi maturati sui titoli azionari in portafoglio vengono registrati alla data del pagamento;
- l'immissione ed il prelievo delle quote sono registrati in base a quanto previsto nelle Condizioni di Assicurazione e secondo il principio della competenza temporale;
- i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo di chiusura rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
- i valori mobiliari non quotati vengono valutati al presumibile valore di realizzo determinato sulla base del valore corrente dei titoli negoziati in mercati regolamentati aventi analoghe caratteristiche;
- la conversione in euro dei valori mobiliari espressi in valuta diversa dall'euro, avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;

- il numerario è computato al nominale.

La Compagnia provvede alla pubblicazione, o rende disponibile tramite link ad altro sito il prospetto e il rendiconto periodico del fondo interno e la relativa data di valorizzazione, entro sessanta giorni dalla chiusura del periodo di osservazione.

Art.9 – Valore della Quota

Il Valore della Quota viene calcolato mensilmente o trimestralmente, secondo quanto indicato dal Contraente nelle Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno allegate al Modulo di proposta, l'ultimo giorno lavorativo di ciascun mese o trimestre, ed è pari al valore complessivo netto del Fondo Interno, determinato secondo il disposto dell'art. 8 del presente Regolamento.

Detto valore è pubblicato giornalmente sul sito internet della Compagnia www.allianz.lu, nella sezione dedicata al Contratto e accessibile soltanto dal Contraente, secondo quanto disposto dall'Articolo 31 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Il Valore della Quota può essere ottenuto in qualsiasi momento tramite richiesta indirizzata alla Compagnia: 14, Boulevard F.D. Roosevelt, L-2450 Lussemburgo, e-mail info@allianz.lu.

La Compagnia provvede a fornire riscontro entro venti giorni dalla richiesta.

Art.10 – Scritture contabili

La contabilità del Fondo Interno è tenuta dalla Compagnia che provvede a redigere:

- il libro giornale, nel quale sono annotate, giorno per giorno, tutte le operazioni relative alla gestione del Fondo Interno;
- un prospetto recante l'indicazione del Valore unitario delle Quote e del valore complessivo netto del Fondo Interno, di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del presente Regolamento.

Inoltre, entro 60 (sessanta) giorni dalla chiusura di ogni esercizio solare, viene redatto un estratto conto annuale del contratto che, con riferimento al Fondo Interno, contiene:

- un prospetto di sintesi delle caratteristiche del Fondo Interno alla data di chiusura dell'anno solare;
- una descrizione degli attivi in cui è investito il Fondo Interno.

Art.11 – Liquidazione del Fondo Interno

La Compagnia provvede alla liquidazione delle attività che compongono il Fondo Interno:

- a) in caso di decesso dell'Assicurato, qualora il Fondo Interno collegato al Contratto sia un FID;
- b) in caso di Riscatto totale, qualora il Fondo Interno collegato al Contratto sia un FID;
- c) nel caso in cui il valore delle attività detenute nel Fondo Interno (FID o FICC), per effetto di una richiesta di riscatto parziale o di switch diventi inferiore alle soglie indicate al precedente articolo 4 del presente Regolamento.

In questo ultimo caso la Compagnia provvede alla liquidazione delle attività, decorsi 6 (sei) mesi dall'avviso con cui la stessa Compagnia abbia comunicato al Contraente il ricorrere della circostanza sub c) ovvero immediatamente, in caso di consenso scritto del Contraente alla pronta liquidazione. Dal momento della comunicazione effettuata al Contraente ai sensi del precedente capoverso - da fornirsi mediante lettera raccomandata a.r. - la Compagnia si asterrà dal porre in essere nuove attività di investimento per conto del Fondo Interno.

Nel caso di liquidazione del Fondo Interno della Compagnia, tutti gli investimenti sottostanti verranno liquidati al prezzo di mercato ed il Contratto si estingue.

Art.12 – Modifiche al presente Regolamento

La Compagnia si riserva la facoltà di modificare il presente Regolamento, anche al fine di adeguare lo stesso alla normativa vigente. Il Contraente verrà tempestivamente informato in merito alle modifiche intervenute.

Glossario

Appendice

Documento che forma parte integrante del Contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Compagnia ed il Contraente.

Assicurato

Persona fisica o persone fisiche (massimo due) sulla cui vita viene stipulato il contratto. Le prestazioni previste dal Contratto sono determinate in funzione dei suoi (loro) dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua (loro) vita. Il Contratto non può essere concluso senza il consenso scritto dell'Assicurato, ove questi sia stato indicato. In caso di mancanza indicazione nel Modulo di proposta, l'Assicurato coincide con il Contraente.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica designata dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso, e che riceve la prestazione prevista dal Contratto quando si verifica l'evento assicurato.

Capitale in caso di Decesso/Prestazione Assicurativa

Somma, che potrà essere maggiore o minore del Premio investito, corrisposta al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

Capitale investito

Parte dell'importo versato che viene effettivamente investito nel Fondo Interno secondo le indicazioni fornite dal Contraente. Esso è determinato come differenza tra l'importo dei Premi unici iniziale, maggiorato dai Versamenti aggiuntivi, e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento al netto di eventuali Riscatti parziali.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della compagnia.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni secondo cui il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il diritto di credito derivante dal Contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul Contratto, sulle Condizioni Particolari o su un'Appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della Prestazione assicurativa richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Compagnia (di assicurazione)

Allianz Life Luxembourg S.A. Compagnia autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il Contratto.

Composizione del fondo

Informazione sulle attività di investimento del fondo relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Comunicazione in caso di perdita

Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduca oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Condizioni di Assicurazione

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. Possono essere integrate da condizioni speciali e particolari.

Condizioni Particolari

Documento riepilogativo del Contratto che viene inviato al Contraente al momento dell'accettazione della proposta. Tale documento può contenere ulteriori elementi di dettaglio come esplicitamente convenuto nelle Condizioni di Assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il Contratto e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia.

Contratto (di assicurazione sulla vita)

Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare la Prestazione Assicurativa in forma di capitale al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato. Il Contratto si compone di tutti i documenti consegnati e/o sottoscritti dal Contraente tra cui le Condizioni di Assicurazione (Modello ALL-GIEI(IT)0319), il set informativo (Modello ALL-GIEI(IT)0319), il Modulo di proposta (Modello ALL-GIEI(IT)MP0319), eventualmente l'allegato al Modulo di proposta "Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno" inclusivo delle informative/autorizzazioni previste dalla LC 15/3; il Questionario Confidenziale "Lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo"; il "Modulo di Autocertificazione FATCA-CRS" (dichiarazioni del Contraente circa il suo status FATCA e la sua residenza fiscale), il "Mandato alla Compagnia sull'invio di informazioni coperte da segreto all'amministrazione fiscale", il Questionario di adeguatezza, le Condizioni Particolari, ed eventualmente la "Convenzione per la comunicazione delle informazioni contrattuali" all'intermediario e il mandato alla Fiduciaria a ricevere le informazioni contrattuali coperte da segreto.

Contratto di Riassicurazione

Contratto stipulato tra la Compagnia e Allianz Vie France Euro, che potrebbe non essere concluso per gli anni successivi.

Controvalore delle Quote

L'importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al Contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Copertura caso morte

Percentuale del Valore del Premio che viene corrisposta dalla Compagnia e pagata al verificarsi del decesso dell'Assicurato in favore dei Beneficiari, in aggiunta a quanto investito nel/i Fondo/i Interno/i al netto dei costi e delle spese. La Copertura caso morte standard proposta dalla Compagnia è pari al 10% del Valore del Premio ed è suscettibile di modifica sulla base della scelta effettuata dal Contraente.

Copertura caso morte opzionale

Opzione che il Contraente può scegliere al momento della sottoscrizione del Modulo di Proposta o in corso di vita del contratto. Trattasi di prestazione assicurativa pagata dalla Compagnia ai beneficiari, al decesso dell'assicurato, consistente nel valore più alto tra il Valore del Contratto e i Premi netti versati, maggiorato della Copertura caso morte.

Costi (o Spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui Premi versati o, laddove previsto dal Contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia.

Costi di emissione e/o Spese fisse

Oneri generalmente costituiti da importi fissi assoluti a carico del Contraente per l'emissione del contratto e delle eventuali quietanze di versamento successivo dei premi.

Costi delle coperture assicurative

Costi sostenuti a fronte delle coperture assicurative offerte dal contratto, calcolati sulla base del rischio assunto dall'assicuratore.

Costo di switch

Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base

al Contratto ad altro fondo secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali.

Costo massimo

Importo massimo dei costi a carico del Contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai Premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Compagnia, il potenziale tasso di rendimento della polizza rispetto a quello di un'ipotetica operazione non gravata da costi.

Data di valorizzazione

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del Valore unitario della Quota del fondo stesso.

Dati storici

Il risultato ottenuto in termini di rendimenti finanziari realizzati dal fondo negli ultimi anni, confrontati con quelli del parametro di riferimento.

Decorrenza della copertura assicurativa

Momento in cui la copertura assicurativa diviene efficace. La decorrenza della copertura assicurativa necessita che si siano contemporaneamente realizzate le seguenti condizioni: pagamento del Premio unico iniziale e accettazione della proposta oltre alla ricezione di tutta la documentazione. Essa è disciplinata dall'art. 3.1 delle Condizioni di Assicurazione.

Dichiarazioni precontrattuali

Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del Contratto, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l'annullamento del Contratto o recedere dallo stesso.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del Contratto, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è efficace e che coincide con la vita dell'Assicurato.

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

Fondo/i Interno/i

Fondo d'investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all'interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i Premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in quote (unit) del fondo stesso. Tale espressione per le finalità del Contratto comprende sia i Fondi Interni Dedicati sia i Fondi Interni Collettivi Chiusi. In ogni caso gli attivi sottostanti che compongono il Fondo Interno sono di proprietà della Compagnia.

Fondo Interno Collettivo Chiuso

Fondo aperto ad una pluralità ristretta di Contraenti appartenenti al medesimo gruppo familiare e/o legate da vincoli di parentela e/o associativi e/o societari. La Compagnia si riserva il diritto di rifiutare la costituzione di un Fondo Interno Collettivo Chiuso.

Fondo Interno Dedicato

Fondo interno che serve da supporto ad un solo Contratto.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Impresa di assicurazione

Vedi "Compagnia".

IVASS

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione.

Lettera di conferma di investimento dei premi

Lettera con cui la Compagnia comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della polizza, il numero delle Quote del Fondo Interno attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si riferisce (data di valorizzazione), i costi nonché la data di ricevimento della Modulo di proposta e di incasso del premio.

Liquidazione della Prestazione Assicurativa

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

Modulo di proposta

Modulo sottoscritto dal Contraente e dall'Assicurato, ove persona diversa dal Contraente, con il quale manifestano alla Compagnia la volontà di concludere il Contratto in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Gli allegati al Modulo di proposta, che ne fanno parte integrante sono:

- le Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno
- il Mandato alla Compagnia sull'invio di informazioni coperte da segreto all'amministrazione fiscale
- il Modulo di Autocertificazione FATCA e CRS
- il Questionario Confidenziale "Lotta contro il riciclaggio di capitali e il finanziamento del terrorismo"
- la Convenzione per la comunicazione delle informazioni contrattuali
- il Questionario di Adeguatezza
- il Questionario Medico
- Informativa Privacy

Oicr

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono compresi i fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di Oicr, quali ad esempio i fondi aperti mobiliari e i fondi di fondi.

Overperformance

Soglia di rendimento del fondo a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi.

Pegno

Vedi "cessione".

Periodo di copertura (o di efficacia)

Periodo durante il quale il contratto è efficace e la copertura assicurativa operante, indicata nelle Condizioni Particolari.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. Il Contratto si prescrive nel termine di 10 anni dal momento in cui il diritto può essere fatto valere. Qualora i diritti derivanti dal Contratto non vengano esercitati nel termine anzidetto il Beneficiario/avente diritto potrebbe perdere il diritto alla prestazione assicurativa ai sensi e per gli effetti della normativa sui rapporti dormienti di cui alla legge 266 del 23 dicembre 2005.

Prestazione assicurativa/Liquidazione della Prestazione Assicurativa

Somma pagabile sotto forma di capitale che la Compagnia versa al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato.

Premio/ Premio unico iniziale

Somma pagata dal Contraente al fine di concludere il Contratto.

Premio Investito

Parte del Premio Unico iniziale e/o del Versamento aggiuntivo effettivamente investito in un Fondo Interno.

Profilo di rischio

Indice della rischiosità finanziaria del Contratto, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario sottostante al Contratto.

Questionario medico

Modulo costituito da domande sullo stato di salute e sulle abitudini di vita dell'Assicurato che la compagnia utilizza al fine di valutare i rischi che assume con il contratto di assicurazione.

Quota/e

Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui ciascun Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell'acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente.

Recesso (o ripensamento)

Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Regolamento del fondo

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo Interno, e che include informazioni sui contorni dell'attività di gestione, la politica d'investimento.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del Contratto.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto e di chiedere la liquidazione.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore di una parte del Contratto.

Rischio demografico

Rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

Rischio di credito (o di controparte)

Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all'eventualità che l'emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di liquidità

Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore.

Rischio di mercato

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

Rischio di performance

Rischio di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento.

Rischio di prezzo

Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell'investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari.

Rischio finanziario

Rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Riserva matematica

Importo che deve essere accantonato dalla Compagnia per fare fronte agli impegni nei confronti degli assicurati assunti contrattualmente. La legge impone alle compagnie particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziaria in cui essa viene investita.

Set informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente prima della sottoscrizione del Contratto, composto da: KID, DIP aggiuntivo; condizioni di assicurazione, comprensive del regolamento del fondo

interno; Glossario; Modulo di proposta e Informazioni preliminari e caratteristiche del Fondo Interno.

Sicav

Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d'investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria.

Sinistro

Verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del Contratto e per il quale viene prestata la copertura assicurativa ed erogata la relativa prestazione.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

Strumenti derivati

Strumenti finanziari il cui prezzo deriva dal prezzo di un altro strumento, usati generalmente per operazioni di copertura da determinati rischi finanziari.

Switch

Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire una parte o la totalità del capitale maturato in un determinato supporto ad un altro supporto.

Total expenses ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

Turnover

Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei fondi, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell'investimento e disinvestimento delle quote del fondo, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della quota.

Valore complessivo del fondo

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore del Contratto

Valore pari al Controvalore delle Quote al netto dei Costi applicabili ai sensi delle Condizioni di Assicurazione ad una determinata data.

Valore del Premio

Valore ottenuto sommando la parte del Premio Unico iniziale e degli eventuali Versamenti aggiuntivi effettivamente investiti al netto degli eventuali Riscatti parziali effettuati.

Valore unitario della Quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data.

Valorizzazione della Quota

Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

Vincolo

Vedi "cessione".

Allianz Life Luxembourg

14, boulevard F.D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tel.: (+352) 47 23 46-1
Fax: (+352) 47 23 46-235
www.allianz.lu

ALL-GII(IT)0319